



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 26 giugno 2020

Anno LI - N. 96

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 26 giugno 2020

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.” 1

[Protezione civile e calamità naturali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 23 giugno 2020

Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.8

[Servizi sociali]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 816 del 23 giugno 2020

Istituzione della "Cabina di regia per la famiglia", ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 5).28

[Servizi sociali]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 826 del 23 giugno 2020

Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. ...31

[Trasporti e viabilità]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 422972)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 26 giugno 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D.L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 26 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra un nuovo contagio e n. 16 ricoverati positivi, in diminuzione, e 171 negativizzati, per un totale di 187 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 11 ricoverati in terapia intensiva tra positivi -pari ad 1- e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi, pari a 487, ammontanti a 8601 unità il 30 aprile 2020 e 738 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, Dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020 (aggiornati al 23 giugno 2020 h11:00) esprime valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali della fascia "bassa" ed attesta: "*Casi complessivamente in diminuzione, sia nel flusso coordinato dal Ministero della Salute che in quello coordinato da ISS. Rt minore di 1, sebbene lo superi nell'intervallo di confidenza maggiore. Sono segnalati 35 focolai attivi (in diminuzione) di cui un nuovo focolaio nella settimana di monitoraggio in corso. Non sono segnalati casi non associati a catene di contagio note. Non si rilevano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri monitorati*";

Rilevato che il "Rapporto sull'andamento dell'epidemia da COVID-19 - dati aggiornati al 22/06/2020" indica come Rt rilevato il coefficiente dello 0,59;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "*nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*" e permette, al comma 16, alla Regione, "*In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute*" di "*introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2*";

Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale di linea, in particolare ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare, che i dati forniti dalle aziende di trasporto e agli atti degli uffici regionali competenti, evidenziano un costante incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico, collegabile al sempre più esteso svolgimento di attività economiche, e al conseguente movimento dei lavoratori pendolari, nonché alla ripresa dell'attività turistica;

Considerato che le limitazioni in essere sulla presenza di utenti a bordo dei mezzi di trasporto, a fronte dell'incremento dell'utenza, sono destinate a condurre a breve all'esaurimento dell'offerta di trasporto;

Rilevato che il trasporto pubblico locale soddisfa interessi collettivi di rilevanza primaria ed essenziale, muniti di copertura costituzionale, quali la tutela del lavoro, della stessa salute e della circolazione personale, suscettibili di perseguimento contestualmente alle misure di tutela della salute, in particolare in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19;

Considerato che lo stato dell'evoluzione del contagio da Covid-19 quale risultante dai dati e dalle valutazioni sopra richiamati presenta condizioni di compatibilità con un ampliamento del coefficiente di riempimento dei mezzi fino al 100% nel rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione del Veneto e oggetto di valutazione congiunta nella commissione Prevenzione in sede di conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, unite alla presente ordinanza come allegato n. 1);

Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale non di linea e dei servizi autorizzati, che il suddetto stato dell'evoluzione epidemiologica consente di ritenere compatibile con il perseguimento del fine di prevenzione del contagio da Covid-19 una riduzione delle restrizioni in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, elaborato dalla citata Direzione Prevenzione;

Precisato che le citate disposizioni relative al trasporto valgono solo per il territorio della Regione del Veneto laddove, nel caso di viaggi che interessino anche altre regioni, devono essere osservate le disposizioni relative ai rispettivi territori regionali;

Rilevato, con riguardo allo sport di contatto, che l'art. 1 del DPCM 11.6.2020, lett. g) dispone che *"a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili"*;

Vista l'ordinanza n. 59 del 13.6.2020, che dispone che dal *"25 giugno 2020, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute"*;

Considerato che l'intesa di cui alla menzionata lett. g) dell'art. 1 del DPCM 11.6.2020 non concerne il contenuto specifico delle linee guida relative allo sport di contatto ma l'accertamento della compatibilità tra l'attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola regione, accertamento che deve intendersi avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni di cui alla citata lett. g) sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle disposizioni del DPCM ammessa dall'art. 1, commi 14 e 16, D.L. 33/20, anche dato atto dell'avvenuta richiesta dell'intesa formulata dalla Regione del Veneto all'indirizzo delle menzionate istituzioni con nota del 17.6.2020;

Viste le linee di indirizzo per gli sport di contatto e di squadra approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25.6.2020;

Ritenuto di precisare, con riguardo alla formazione, di qualsiasi natura, dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, inclusa l'educazione continua in medicina e per le professioni sanitarie nonché la formazione continua per i dipendenti, relativa alla sicurezza sul lavoro e all'attività lavorativa in genere, che la stessa può avvenire anche in presenza nel rispetto delle disposizioni relative alla formazione professionale contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 59 del 13.6.2020;

Rilevato, con riguardo alle manifestazioni svolte in spazi pubblici, anche con spostamento fisico dell'evento quali processioni religiose e manifestazioni tradizionali, che le stesse, anche alla luce delle indicazioni ministeriali, quali quelle del Ministero dell'Interno relative alle processioni religiose espresse con nota dell'11.6.2020, possono essere svolte purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro;

Rilevato, con riguardo alle saune aperte al pubblico, che l'utilizzo delle stesse sia compatibile con le misure di prevenzione del contagio ove la temperatura praticata nelle strutture sia compresa tra 80 e 90 gradi;

Ritenuto, alla luce dello stato epidemiologico sopra descritto, di consentire la riapertura degli esercizi commerciali collocati all'interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 3);

Ritenuto, con riguardo ad attività di ippodromi e formazione dei lavoratori, di adottare disposizioni di chiarimento sulle linee di indirizzo da applicare;

Considerata la funzione culturale della lettura dei quotidiani e il basso rischio epidemiologico connesso al maneggio degli stessi, tenuto conto della loro sostituzione giornaliera, con conseguente possibilità di ammetterne la messa a disposizione in locali aperti al pubblico;

Ritenuto, anche agli effetti dei commi 14 e 16 dell'art. 1, D.L. 33/20 che le attività oggetto delle disposizioni di cui sopra siano compatibili con la situazione epidemiologica risultante dai dati sopra menzionati;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. Trasporto pubblico locale di linea ferroviario, automobilistico, lacuale, lagunare, costiero

I servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione interna, lacuale e lagunare si svolgono, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto dell'allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni dell'allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell'ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le suddette disposizioni dell'allegato 1) della presente ordinanza; l'applicazione della presente disposizione non può comportare una riduzione dell'attuale offerta commerciale da parte dell'azienda di trasporto. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1) è esercitata anche dal personale di bordo;

2. Trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati

I servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi e noleggio con conducente, inclusi i servizi atipici, e il noleggio con conducente di autobus o senza conducente, anche a fini turistici, sono svolti, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni in materia dell'allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell'ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le disposizioni di cui all'allegato 1) della presente ordinanza;

3. Messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi

Negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi è consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell'utenza per l'uso comune possibilmente in più copie.

4. Sport di contatto, di squadra e individuale

Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2) della presente ordinanza.

5. Saune aperte al pubblico

E' consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°. Si applicano, per il resto, le disposizioni dell'apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere contenute nell'allegato 1) dell'ordinanza n. 59 del 13.6.2020;

6. Processioni religiose e manifestazioni con spostamento

E' ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di m. 1 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani. Gli organizzatori devono adottare un'adeguata informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici;

7. Attività commerciali o di servizio alla persona all'interno delle aree ospedaliere

L'attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 3).

8. Ippodromi

L'attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole per quanto riguarda la gestione degli animali e nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'allegato n. 1 all'ordinanza n. 59 del 13.6.2020 per le altre attività svolte quali, esemplificativamente, spettacoli aperti al pubblico, ristorazione, sale scommesse.

9. Formazione dei lavoratori dipendenti

La formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale, contenuta nell'allegato 1) dell'ordinanza n. 59 del 13.6.2020;

10. Disposizioni finali

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 27.6.2020 al 10.7.2020.

L'aggiornamento delle linee di indirizzo è vincolante a seguito della pubblicazione sul sito regionale delle nuove linee di indirizzo.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - X Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020**Nuovo coronavirus SARS-CoV-2****LINEE DI INDIRIZZO PER IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE/LOCALE**

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 per il settore del trasporto pubblico regionale/locale, ritenute necessarie per consentire la ripresa del trasporto a pieno carico a partire dal 26.06.2020.

Le presenti misure si applicano al trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico, tramviario, a fune, lacuale, lagunare, costiero, idroviario, nonché trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e il noleggio con/senza conducente).

Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.

Nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale si ritengono necessarie le seguenti misure:

- deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- garantire entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani;
- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di area naturale o mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi. Per quanto riguarda i treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto (almeno ad ogni fine corsa di andata/ritorno, usufruendo delle squadre di pulizia operative nella stazione principale) con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- la seduta deve essere utilizzata dall'utente esclusivamente a tali fini di seduta da parte del singolo utente, senza collocazione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.

Nel rispetto delle misure di cui sopra, è consentita l'occupazione del 100% dei posti complessivi, sia seduti che in piedi, per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020.

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - X Legislatura

Allegato 2 all'Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020**Nuovo coronavirus SARS-CoV-2****LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA**

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dal 26.06.2020. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.

- L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle "*Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*" prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:

- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;

Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

**Allegato 3 all’Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020****Nuovo coronavirus SARS-CoV-2****LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE NELLE AREE OSPEDALIERE**

L’accesso all’area ospedaliera è regolamentato dalle “Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività sanitarie –Fase 2 Covid-19 “la gestione degli accessi in ospedale” documento ad interim – 9 maggio 2020” nota prot. n. 196849 del 19 maggio 2020.

I gestori delle attività commerciali o di servizio alla persona all’interno dell’area ospedaliera, possono definire, in **accordo con la Direzione Sanitaria dell’Azienda**, un percorso e un relativo protocollo, che preveda con varco indipendente e separato, per l’accesso alle loro attività da parte di clienti che non accedono alla Struttura Sanitaria per le necessità definite nelle linee di indirizzo regionali.

Tale protocollo, identifica tale “percorso di passaggio” e stabilisce che, oltre al rispetto di tutte le indicazioni previste dalle “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*” specifiche per il tipo di attività, per l’accesso alla struttura per il cliente sono previsti i seguenti obblighi:

- **misurazione obbligatoria della temperatura** (le persone con TC > 37,5° e/o segni/sintomi suggestivi di infezione respiratoria non possono accedere),
- l’utilizzo obbligatorio per il cliente della **mascherina a copertura di naso e bocca** durante tutta la permanenza all’interno della struttura sanitaria,
- il cliente dovrà essere dotato di **un sistema di identificativo** che differenzi dagli altri soggetti che frequentano la struttura ospedaliera per motivi sanitari.

Per quanto riguarda attività con finalità non sanitarie, ma ritenute di supporto all’assistenza, effettuate da terzi per i pazienti ricoverati (es. parrucchiere) sono permesse, previa valutazione congiunta e accordo con la Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria sulla base di uno specifico protocollo, e devono seguire le medesime indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo regionali” per i visitatori.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 422933)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 23 giugno 2020

Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Approvazione di criteri, termini, modalità di assegnazione di contributi per il pagamento delle rette, sostenute nel corso dell'anno 2019, relativamente all'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali, di cui alle DGR n. 84/2007 e n. 242/2012 ad essi dedicate, da assegnare a Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ad Aziende ULSS e ad Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge n. 184/1983 recante "*Diritto del minore ad una famiglia*" afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, delineando, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, misure di protezione quali l'affidamento familiare e ove ciò non sia possibile, l'inserimento in comunità di tipo familiare.

La Regione del Veneto con Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112*", in sostituzione di apposito Fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio - assistenziali (articolo 15 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55), ha istituito all'articolo 133, il Fondo Regionale per le Politiche Sociali individuando alla lettera i), quale criterio per la ripartizione dello stesso, il "*sostegno di iniziative a tutela dei minori*".

Alla luce di ciò è stato possibile prevedere tra le forme di intervento appartenenti a quest'ambito, l'assegnazione di contributi economici a Comuni, Aziende ULSS e Unioni di Comuni, volti a sostenere e promuovere l'erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari.

I Comuni sono per legge individuati quali titolari delle funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali (art. 130, Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11), degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23) nonché, ai sensi della normativa sia regionale che nazionale, quali Enti tenuti al pagamento della retta per i minori inseriti in strutture residenziali. L'art. 13 bis della Legge Regionale del 3 febbraio 1996, n. 5 e l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, sono infatti concordi nell'indicare il Comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura quale Ente tenuto ad assolvere "*[...] le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali [...]*".

A far data dall'anno 2011 (DGR n. 2043/2011), in un'ottica di potenziamento dell'affido familiare, considerato anche ai sensi della L. 184/1983, quale risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia d'origine, le risorse disponibili hanno visto l'allocazione prevalente nel sostegno di tale strumento di protezione, con ciò determinandosi una contrazione delle risorse destinate al sostegno dei Comuni tenuti al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture di accoglienza ad essi dedicate.

In virtù di quanto premesso, l'inserimento di minori in struttura e il conseguente pagamento delle rette determinano per i Comuni, in particolare per i Comuni di piccole dimensioni, un'assunzione di spesa obbligatoria e non dilazionabile, la quale incide fortemente sugli equilibri di bilancio, con il rischio concreto non solo di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma anche di difficoltà nel rendere operativi ed efficaci gli interventi di protezione a favore di minori in situazione di difficoltà e disagio.

Alla luce di ciò, al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, con il presente provvedimento si intende prevedere l'assegnazione di contributi per le spese sostenute nell'anno 2019 per il pagamento delle

rette relative all'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 4 settembre 2019 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2019, assegnando alla Regione del Veneto l'importo complessivo di euro 28.987.738,95.

Il citato Decreto, all'allegato B, dispone che le Regioni programmino la ripartizione delle risorse del FNPS per Macroattività ed Aree di specifica destinazione. Con nota del 4 novembre 2019, al n. 473878 di protocollo, la Regione del Veneto ha destinato alla Macroattività "*Strutture comunitarie e residenziali*", Area 1 "*Famiglia e minori*" l'importo di euro 2.500.000,00".

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di sostenere i Comuni, Aziende ULSS e Unioni di Comuni, volti a sostenere e promuovere l'erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari, mediante l'approvazione e l'emanazione del bando per l'assegnazione di contributi. Tale bando è costituito dai seguenti documenti quali parti integranti del presente provvedimento:

- **Allegato A** recante "*Disposizioni attuative e criteri per l'istruttoria e la graduatoria regionale*";
- **Allegato B** recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dal Comune per l'accoglienza di minori in comunità a carattere residenziale. Anno 2019.*";
- **Allegato C** recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dall'Azienda ULSS/Unione di Comuni per l'accoglienza di minori in Comunità a carattere residenziale. Anno 2019.*";
- **Allegato D** recante "*Popolazione residente al 01 gennaio 2019 - Fonte Demo ISTAT*".

Ciò premesso, con il presente provvedimento si determina in euro 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102039 denominato "*Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)*", del bilancio di previsione 2020-2022. La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022.

Inoltre, le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

L'ammontare di euro 2.500.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall'accertamento in entrata n. 1527/2020 di complessivi euro 28.987.738,95, disposto con DDR n. 27 del 2 aprile 2020, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "*Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)*".

In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2019, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse a beneficio dei destinatari sul territorio, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l'anno 2019. Ad Azienda Zero competono altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.

Ciò premesso, si incarica il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. n. 616/1977;

VISTE la L. n. 184/1983 e n. 328/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Decreto interministeriale del 4 settembre 2019;

VISTA la L.R. n. 5/1996; n. 11/2001; n. 39/2001; n. 22/2002; n. 19/2016 e n. 46/2019;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la DGR n. 84/2007; n. 569/2008; n. 2416/2008 e n. 242/2012;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il bando per l'assegnazione di contributi per garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale. Tale bando è costituito dai seguenti documenti quali parti integranti del presente provvedimento:

- ◆ **Allegato A** recante "*Disposizioni attuative e criteri per l'istruttoria e la graduatoria regionale*";
- ◆ **Allegato B** recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dal Comune per l'accoglienza di minori in comunità a carattere residenziale. Anno 2019*";
- ◆ **Allegato C** recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dall'Azienda ULSS/Unione di Comuni per l'accoglienza di minori in Comunità a carattere residenziale. Anno 2019*";
- ◆ **Allegato D** recante "*Popolazione residente al 01 gennaio 2019 - Fonte Demo ISTAT*";

1. di quantificare in euro 2.500.000,00 le risorse da assegnare per la finalità di cui al punto 2. del dispositivo;
2. di determinare in euro 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei soggetti riportati nel punto 2., alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102039 "*Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art. 20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)*", del bilancio di previsione 2020-2022;
3. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 e che tale spesa trova copertura nell'accertamento in entrata, disposto con DDR n. 27 del 02/04/2020 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 1623 "*Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 -art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)*".
4. di incaricare Azienda Zero per la fase dell'erogazione delle somme che saranno assegnate per l'anno 2020 ai sensi del punto 4. sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti assegnatari del contributo, del contributo da corrispondere e dei relativi dati anagrafici e fiscali. Ad Azienda Zero saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate;
5. di incaricare il Direttore della struttura competente dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 4

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CRITERI PER L'ISTRUTTORIA E LA GRADUATORIA REGIONALE

Contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

Contesto

Tutela minorile: interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso strutture di accoglienza.

Obiettivo

Assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, (dati Demo ISTAT al 01/01/2019, Allegato D) per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali ad essi dedicate.

A tal fine è stato disposto un fondo di € 2.500.000,00.

Ambito di intervento

Gli inserimenti consensuali e/o giudiziali in strutture di accoglienza per minori, con ciò intendendosi le unità d'offerta di natura sociale e socio-sanitaria, di cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012, che qui si riportano:

Unità d'offerta sociali

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa mamma-bambino;
- comunità familiare;

Unità d'offerta socio-sanitarie

- comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti (C.E.R.).

Sono escluse dal contributo le spese sostenute per l'inserimento in unità d'offerta di natura sociale o socio-sanitaria **operanti a ciclo diurno**.

Requisiti per l'ammissibilità

Le domande di contributo, rese con le dichiarazioni di cui agli Allegati B e C alla presente Deliberazione, possono essere presentate solo ed esclusivamente da Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, da Aziende ULSS e da Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

La popolazione residente in ciascun Comune risulta quella pubblicata sul sito Demo ISTAT al 01/01/2019 e riportata all'allegato D della presente Deliberazione.

Le domande di contributo di cui all'Allegato B devono essere approvate con Deliberazione di Giunta Comunale; le domande di contributo di cui all'Allegato C, con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS o dell'Unione di Comuni, alle quali andranno poi allegate, quali parti integranti.



7a4df2c2



ALLEGATO A DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 2 di 4

I Comuni derivati dalle fusioni del 2020 che intendano partecipare devono presentare un'unica domanda specificando i dati relativi ad ogni singolo Comune.

Le domande di contributo devono riferirsi ad accoglienze residenziali di tipo sociale o sociosanitario, come sopra specificate, in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002, in corso di validità al momento dell'inserimento, così come per tutta la durata della permanenza del minore nella Comunità.

Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell'anno 2019 direttamente dalle Amministrazioni per l'inserimento in comunità di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a prescindere dalla data di inserimento del minore nella comunità.

Sono inoltre ammesse le spese sostenute per le rette di minori di 6 anni se accolti presso "comunità familiari" ai sensi della Legge n. 184/1983 e della DGR n. 2416/2008;

Le spese sostenute per le rette di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono ammesse solo in presenza di "proseguo amministrativo" rilasciato dal Tribunale per i minorenni che dichiara la necessità di proseguire il progetto educativo già in atto (prolungamento dell'intervento di tutela del minore oltre la maggiore età).

Le spese sono da intendersi comprensive di IVA.

L'importo oggetto di contributo andrà calcolato al netto di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa, come eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine o sull'eventuale reddito del minore o del giovane.

Per gli inserimenti in comunità educativa mamma – bambino viene riconosciuta la sola quota parte sociale relativa al minore.

Per gli inserimenti in comunità educativa riabilitativa (C.E.R.) viene riconosciuta la sola quota sociale.

Modalità di finanziamento

L'assegnazione del finanziamento avverrà secondo il seguente criterio:

Popolazione inferiore a 3.000 abitanti	100% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti	75% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti	66% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti	50% della spesa sostenuta.

Per i Comuni derivati dalle fusioni del 2020 la popolazione è quella dei singoli Comuni.

Criteri di quantificazione delle spese ammissibili in caso di delega ad Aziende ULSS o Unioni di Comuni

7a4df2c2



ALLEGATO A DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 3 di 4

Premesso che ai sensi della D.G.R. n. 1210/2017 i soggetti beneficiari del contributo regionale sono i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che abbiano uno o più minori inseriti in unità d'offerta residenziale ad essi dedicate, si precisa che, per quanto riguarda le rette erogate da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende Ulss, Unioni di Comuni) a ciò opportunamente delegati, si individuano le seguenti ipotesi:

1. Retta totalmente erogata (100%) da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende ULSS, Unioni di Comuni attraverso un fondo solitamente denominato "di solidarietà"):

- Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari al costo effettivo di inserimento dei minori del Comune di riferimento, qualora la quota comunale versata al soggetto erogatore sia superiore al costo effettivo di inserimento;

ovvero

- Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari alla quota versata dal Comune di riferimento al soggetto erogatore, qualora la suddetta quota sia inferiore o uguale al costo effettivo di inserimento del Comune di riferimento.

2. Retta in parte a carico di soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad esempio Aziende ULSS e Unioni di Comuni attraverso un fondo solitamente denominato "di solidarietà") ed in parte a carico del Comune di riferimento:

Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari alla somma di quanto di seguito riportato:

- a. Per la parte sostenuta direttamente dal Comune di riferimento: il costo di inserimento dei minori direttamente sostenuto dal Comune stesso;
- b. Per la parte sostenuta da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende ULSS, Unioni di Comuni) è:
 - La quota del costo effettivo di inserimento dei minori del Comune di riferimento assunta dal fondo di solidarietà, qualora la quota comunale versata al soggetto erogatore sia superiore al costo effettivo di inserimento;

ovvero

- La quota versata dal Comune di riferimento al soggetto erogatore, qualora la suddetta quota sia inferiore o uguale alla quota del costo effettivo di inserimento del Comune di riferimento assunta dal fondo di solidarietà.

Qualora l'importo totale delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto di € 2.500.000,00 si provvederà ad una riduzione degli importi da assegnare alle Amministrazioni sulla base delle dimensioni delle stesse.

Modalità di redazione e presentazione delle domande

Le domande, redatte secondo le dichiarazioni di cui agli Allegati B e C, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente ed approvate con Deliberazioni di cui sono parti integranti, dovranno pervenire, unitamente alle Deliberazioni stesse, **entro le ore 12.00 del 45° giorno successivo alla Pubblicazione nel BUR Veneto della presente DGR, pena l'esclusione**, mediante il sistema di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



7a4df2c2



ALLEGATO A DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 4 di 4

Nel campo "Oggetto" del messaggio PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:

"Comune di ... / Azienda ULSS.../Unione di Comuni... - Contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti per inserimenti minori in comunità di accoglienza. Anno 2019"

A dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema PEC della Regione del Veneto.

Si precisa che per la forma del messaggio nonché del formato elettronico degli allegati, gli enti dovranno fare riferimento alle modalità specifiche della Regione del Veneto consultabili al seguente indirizzo Web:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine, ovvero con modalità o recapito diversi da quanto sopra precisato non saranno considerate ammissibili.

Esiti

L'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi verranno determinate e approvate con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Informazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni andranno presentate in forma scritta all'indirizzo e-mail famigliaminorigiovani@regione.veneto.it

Domande e risposte che possano avere valore generale saranno pubblicate in apposita area FAQ nel sito <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>



7a4df2c2





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 1

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI IN COMUNITA' A CARATTERE RESIDENZIALE. ANNO 2019

(dichiarazione su carta intestata del Comune, sottoscritta digitalmente dal Sindaco, da allegare alla Deliberazione di approvazione)

Il sottoscritto..... legale rappresentante del Comune di(Prov.....) chiede l'assegnazione dei contributi regionali previsti a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000),

dichiara sotto la propria responsabilità

- che la popolazione residente nel Comune di (Prov.) al 01/01/2019, come da fonte Demo ISTAT, è inferiore a 3.000 abitanti/ compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti/ compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti/ compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti;
- che nel corso del 2019 il Comune ha sostenuto spese per **n** **minori** inseriti in unità d'offerta di cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012. I minori sono stati inseriti in unità di offerta a carattere residenziale in possesso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale al momento dell'inserimento del minore e per tutta la durata della permanenza in comunità in possesso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale in corso di validità;
- che la spesa totale direttamente assunta da questa Amministrazione è stata pari ad € **Iva compresa.**
L'importo è stato calcolato al netto di altri contributi e delle spese non ammissibili ai sensi dell'allegato A. Per gli inserimenti in comunità educativa mamma-bambino è stata imputata la sola quota parte sociale relativa al minore.
Per gli inserimenti in comunità educativo riabilitativa (CER) è stata imputata la sola quota sociale.
- che la documentazione attestante quanto sopra è agli atti di questa Amministrazione ed è stata gestita nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

LUOGO, DATA

FIRMA DIGITALE



c11549c8





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 2

DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'AZIENDA ULSS / UNIONE DI COMUNI PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI IN COMUNITA' A CARATTERE RESIDENZIALE. ANNO 2019

(dichiarazione su carta intestata dell'Azienda ULSS/Unione di Comuni, sottoscritta digitalmente dal Direttore/Sindaco dell'Unione di Comuni, da allegare alla Deliberazione di approvazione)

Con la presente il sottoscritto..... Direttore dell'Azienda ULSS/Sindaco dell'Unione di Comuni chiede l'assegnazione dei contributi regionali previsti a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale per i Comuni del proprio territorio che hanno aderito al fondo di solidarietà e delegato all'Azienda ULSS/ Unione di Comuni il sostegno di tali spese.

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000),

dichiara sotto la propria responsabilità

- che l'Azienda ULSS/ Unione di Comuni è stata delegata a sostenere il fondo di solidarietà dai Comuni del proprio territorio;
- che i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti che hanno usufruito del fondo di solidarietà sono i seguenti:
..... ;
- che per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale l'Azienda ULSS/Unione di Comuni ha sostenuto spese per €..... il cui riparto puntuale, allegato in formato .pdf a questa dichiarazione, è già stato inviato in formato .xls alla Regione del Veneto per via telematica;
- che tutti i minori sono stati inseriti esclusivamente in unità d'offerta di tipo residenziale di cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012. Le unità di offerta di cui sopra erano in possesso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale al momento dell'inserimento del minore e per tutta la durata della permanenza in Comunità in possesso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale in corso di validità;
- che le spese si intendono comprensive di IVA, al netto di altri contributi e delle spese non ammissibili ai sensi dell'allegato A e sono state decurtate, nel caso di inserimenti in comunità educativa mamma-bambino, della quota relativa alla madre, nel caso di inserimenti in comunità educativo riabilitativa (CER) si riferiscono alla sola quota sociale;
- che la documentazione attestante quanto sopra è agli atti di questa Azienda ULSS/Unione di Comuni ed è stata gestita nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.



ALLEGATO C DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 2 di 2

Comune	Popolazione ISTAT al 01/01/2019 come da Allegato D	Numero Minori	Spese sostenute Iva inclusa al netto di altri contributi

LUOGO, DATA

FIRMA DIGITALE

273825a2





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 10

pag. 1 /10

POPOLAZIONE REIDENTE AL 01 GENNAIO 2019 - FONTE DEMO ISTAT

Provincia	Codice ISTAT	Comune	Totale
BL	25001	Agordo	4.117
BL	25002	Alano di Piave	2.768
BL	25003	Alleghe	1.192
BL	25072	Alpago	6.852
BL	25004	Arsiè	2.250
BL	25005	Auronzo di Cadore	3.279
BL	25007	Borca di Cadore	793
BL	25008	Calalzo di Cadore	1.968
BL	25023	Canale d'Agordo	1.115
BL	25010	Cencenighe Agordino	1.272
BL	25011	Cesiomaggiore	3.958
BL	25012	Chies d'Alpago	1.313
BL	25013	Cibiana di Cadore	381
BL	25014	Colle Santa Lucia	360
BL	25015	Comelico Superiore	2.151
BL	25016	Cortina d'Ampezzo	5.820
BL	25017	Danta di Cadore	444
BL	25018	Domegge di Cadore	2.337
BL	25019	Falcade	1.866
BL	25022	Fonzaso	3.163
BL	25025	Gosaldo	582
BL	25027	La Valle Agordina	1.070
BL	25026	Lamon	2.808
BL	25028	Lentiai	2.937
BL	25029	Limana	5.308
BL	25030	Livinallongo del Col di Lana	1.292
BL	25071	Longarone	5.201
BL	25032	Lorenzago di Cadore	558
BL	25033	Lozzo di Cadore	1.340
BL	25034	Mel	5.932
BL	25035	Ospitale di Cadore	273
BL	25036	Pedavena	4.396
BL	25037	Perarolo di Cadore	352
BL	25039	Pieve di Cadore	3.753
BL	25040	Ponte nelle Alpi	8.232
BL	25070	Quero Vas	3.143
BL	25043	Rivamonte Agordino	612
BL	25044	Rocca Pietore	1.203
BL	25045	San Gregorio nelle Alpi	1.597
BL	25046	San Nicolò di Comelico	388
BL	25047	San Pietro di Cadore	1.607
BL	25049	San Tomaso Agordino	610
BL	25051	San Vito di Cadore	1.894
BL	25048	Santa Giustina	6.786
BL	25050	Santo Stefano di Cadore	2.502
BL	25053	Sedico	10.198
BL	25054	Selva di Cadore	506
BL	25055	Seren del Grappa	2.443
BL	25056	Sospirolo	3.135
BL	25057	Soverzene	375
BL	25058	Sovramonte	1.400



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 2 di 10

pag. 2 /10

BL	25059 Taibon Agordino	1.745
BL	25060 Tambre	1.326
BL	25061 Trichiana	4.830
BL	25073 Val di Zoldo	3.156
BL	25062 Vallada Agordina	485
BL	25063 Valle di Cadore	1.868
BL	25065 Vigo di Cadore	1.398
BL	25066 Vodo Cadore	854
BL	25067 Voltago Agordino	851
BL	25069 Zoppè di Cadore	212
PD	28002 Agna	3.230
PD	28004 Anguillara Veneta	4.289
PD	28005 Arquà Petrarca	1.825
PD	28006 Arre	2.127
PD	28007 Arzergrande	4.811
PD	28008 Bagnoli di Sopra	3.538
PD	28009 Baone	3.060
PD	28010 Barbona	628
PD	28011 Battaglia Terme	3.885
PD	28012 Boara Pisani	2.448
PD	28107 Borgo Veneto	6.998
PD	28013 Borgoricco	8.836
PD	28014 Bovolenta	3.471
PD	28015 Brugine	7.114
PD	28016 Cadoneghe	16.187
PD	28020 Campo San Martino	5.747
PD	28017 Campodarsego	14.809
PD	28018 Campodoro	2.675
PD	28019 Camposampiero	12.017
PD	28021 Candiana	2.285
PD	28022 Carceri	1.530
PD	28023 Carmignano di Brenta	7.601
PD	28026 Cartura	4.651
PD	28027 Casale di Scodosia	4.846
PD	28028 Casalserugo	5.392
PD	28029 Castelbaldo	1.501
PD	28030 Cervarese Santa Croce	5.708
PD	28031 Cinto Euganeo	1.962
PD	28033 Codevigo	6.459
PD	28034 Conselve	10.258
PD	28035 Correzzola	5.153
PD	28036 Curtarolo	7.242
PD	28106 Due Carrare	9.057
PD	28037 Este	16.280
PD	28038 Fontaniva	8.011
PD	28039 Galliera Veneta	7.141
PD	28040 Galzignano Terme	4.316
PD	28041 Gazzo	4.289
PD	28042 Grantorto	4.595
PD	28043 Granze	2.019
PD	28044 Legnaro	9.014
PD	28045 Limena	7.982
PD	28046 Loreggia	7.743
PD	28047 Lozzo Atestino	3.064
PD	28048 Maserà di Padova	9.130
PD	28049 Masi	1.764



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 3 di 10

pag. 3 /10

PD	28050 Massanzago	6.081
PD	28052 Megliadino San Vitale	1.860
PD	28053 Merlara	2.612
PD	28054 Mestrino	11.568
PD	28055 Monselice	17.501
PD	28056 Montagnana	9.024
PD	28057 Montegrotto Terme	11.573
PD	28058 Noventa Padovana	11.477
PD	28059 Ospedaletto Euganeo	5.629
PD	28061 Pernumia	3.832
PD	28062 Piacenza d'Adige	1.276
PD	28063 Piazzola sul Brenta	11.123
PD	28064 Piombino Dese	9.570
PD	28066 Polverara	3.314
PD	28067 Ponso	2.397
PD	28069 Ponte San Nicolò	13.502
PD	28068 Pontelongo	3.692
PD	28070 Pozzonovo	3.532
PD	28071 Rovolon	4.953
PD	28072 Rubano	16.544
PD	28073 Saccolongo	4.878
PD	28075 San Giorgio delle Pertiche	10.174
PD	28076 San Giorgio in Bosco	6.357
PD	28077 San Martino di Lupari	13.113
PD	28078 San Pietro in Gu	4.458
PD	28079 San Pietro Viminario	3.028
PD	28080 Santa Giustina in Colle	7.290
PD	28082 Sant'Angelo di Piove di Sacco	7.236
PD	28083 Sant'Elena	2.535
PD	28084 Sant'Urbano	1.970
PD	28085 Saonara	10.443
PD	28087 Solesino	6.995
PD	28088 Stanghella	4.118
PD	28089 Teolo	9.053
PD	28090 Terrassa Padovana	2.640
PD	28091 Tombolo	8.392
PD	28092 Torreglia	6.140
PD	28093 Trebaseleghe	12.973
PD	28094 Tribano	4.343
PD	28095 Urbana	2.088
PD	28096 Veggiano	4.768
PD	28097 Vescovana	1.791
PD	28098 Vighizzolo d'Este	921
PD	28099 Vigodarzere	13.057
PD	28101 Villa del Conte	5.582
PD	28102 Villa Estense	2.197
PD	28103 Villafranca Padovana	10.479
PD	28104 Villanova di Camposampiero	6.136
PD	28105 Vo'	3.304
RO	29001 Adria	19.347
RO	29002 Ariano nel Polesine	4.202
RO	29003 Arquà Polesine	2.654
RO	29004 Badia Polesine	10.263
RO	29005 Bagnolo di Po	1.204
RO	29006 Bergantino	2.526
RO	29007 Bosaro	1.483



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 4 di 10

pag. 4 /10

RO	29008 Calto	708
RO	29009 Canaro	2.700
RO	29010 Canda	901
RO	29011 Casteljuglielmo	1.539
RO	29012 Castelmassa	4.079
RO	29013 Castelnovo Bariano	2.689
RO	29014 Geneselli	1.612
RO	29015 Ceregnano	3.533
RO	29017 Corbola	2.341
RO	29018 Costa di Rovigo	2.496
RO	29019 Crespino	1.783
RO	29021 Ficarolo	2.356
RO	29022 Fiesso Umbertiano	3.961
RO	29023 Frassinelle Polesine	1.418
RO	29024 Fratta Polesine	2.579
RO	29025 Gaiba	992
RO	29026 Gavello	1.515
RO	29027 Giacciano con Baruchella	2.093
RO	29028 Guarda Veneta	1.125
RO	29029 Lendinara	11.634
RO	29030 Loreo	3.458
RO	29031 Lusia	3.437
RO	29032 Melara	1.741
RO	29033 Occhiobello	12.001
RO	29034 Papozze	1.433
RO	29035 Pettorazza Grimani	1.540
RO	29036 Pincara	1.146
RO	29037 Polesella	3.892
RO	29038 Pontecchio Polesine	2.215
RO	29039 Porto Tolle	9.546
RO	29052 Porto Viro	14.217
RO	29040 Rosolina	6.383
RO	29042 Salara	1.117
RO	29043 San Bellino	1.082
RO	29044 San Martino di Venezze	3.871
RO	29045 Stienta	3.191
RO	29046 Taglio di Po	8.195
RO	29047 Trecenta	2.643
RO	29048 Villadose	4.932
RO	29049 Villamarzana	1.168
RO	29050 Villanova del Ghebbo	1.983
RO	29051 Villanova Marchesana	909
TV	26001 Altivole	6.975
TV	26002 Arcade	4.532
TV	26003 Asolo	9.108
TV	26004 Borso del Grappa	5.951
TV	26005 Breda di Piave	7.808
TV	26006 Caerano di San Marco	7.952
TV	26007 Cappella Maggiore	4.749
TV	26008 Carbonera	11.256
TV	26009 Casale sul Sile	13.080
TV	26010 Casier	11.301
TV	26011 Castelcucco	2.288
TV	26013 Castello di Godego	7.198
TV	26014 Cavaso del Tomba	2.885
TV	26015 Cessalto	3.861



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 5 di 10

pag. 5 /10

TV	26016 Chiarano	3.700
TV	26017 Cimadolmo	3.409
TV	26018 Cison di Valmarino	2.632
TV	26019 Codognè	5.327
TV	26020 Colle Umberto	5.071
TV	26022 Cordignano	6.959
TV	26023 Cornuda	6.285
TV	26024 Crespano del Grappa	4.541
TV	26025 Crocetta del Montello	6.098
TV	26026 Farra di Soligo	8.704
TV	26027 Follina	3.784
TV	26028 Fontanelle	5.739
TV	26029 Fonte	5.882
TV	26030 Fregona	2.919
TV	26031 Gaiarine	6.041
TV	26032 Giavera del Montello	5.237
TV	26033 Godega di Sant'Urbano	6.046
TV	26034 Gorgo al Monticano	4.115
TV	26035 Istrana	9.180
TV	26036 Loria	9.363
TV	26037 Mansuè	5.064
TV	26038 Mareno di Piave	9.638
TV	26039 Maser	5.118
TV	26040 Maserada sul Piave	9.356
TV	26041 Meduna di Livenza	2.964
TV	26042 Miane	3.252
TV	26044 Monastier di Treviso	4.384
TV	26045 Monfumo	1.324
TV	26047 Morgano	4.461
TV	26048 Moriago della Battaglia	2.836
TV	26049 Motta di Livenza	10.775
TV	26050 Nervesa della Battaglia	6.616
TV	26052 Ormelle	4.525
TV	26053 Orsago	3.861
TV	26054 Paderno del Grappa	2.205
TV	26056 Pederobba	7.353
TV	26057 Pieve di Soligo	12.047
TV	26058 Ponte di Piave	8.341
TV	26059 Ponzano Veneto	12.882
TV	26060 Portobuffolè	761
TV	26061 Possagno	2.224
TV	26062 Povegliano	5.230
TV	26063 Preganziol	16.891
TV	26064 Quinto di Treviso	9.957
TV	26065 Refrontolo	1.702
TV	26066 Resana	9.522
TV	26067 Revine Lago	2.150
TV	26068 Riese Pio X	11.000
TV	26069 Roncade	14.568
TV	26070 Salgareda	6.734
TV	26071 San Biagio di Callalta	13.046
TV	26072 San Fior	6.975
TV	26073 San Pietro di Feletto	5.219
TV	26074 San Polo di Piave	4.970
TV	26076 San Vendemiano	9.961
TV	26077 San Zenone degli Ezzelini	7.392



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 6 di 10

pag. 6 /10

TV	26075 Santa Lucia di Piave	9.167
TV	26078 Sarmede	3.059
TV	26079 Segusino	1.877
TV	26080 Sernaglia della Battaglia	6.191
TV	26081 Silea	10.254
TV	26082 Spresiano	12.223
TV	26083 Susegana	11.780
TV	26084 Tarzo	4.336
TV	26085 Trevignano	10.816
TV	26087 Valdobbiadene	10.271
TV	26088 Vazzola	6.965
TV	26089 Vedelago	16.803
TV	26090 Vidor	3.694
TV	26091 Villorba	17.899
TV	26093 Volpago del Montello	10.194
TV	26094 Zenson di Piave	1.811
TV	26095 Zero Branco	11.426
VE	27001 Annone Veneto	3.849
VE	27002 Campagna Lupia	7.254
VE	27003 Campolongo Maggiore	10.680
VE	27004 Camponogara	13.145
VE	27005 Caorle	11.523
VE	27044 Cavallino-Treporti	13.526
VE	27006 Cavarzere	13.637
VE	27007 Ceggia	6.110
VE	27009 Cinto Caomaggiore	3.232
VE	27010 Cona	3.006
VE	27011 Concordia Sagittaria	10.383
VE	27012 Dolo	15.104
VE	27013 Eraclea	12.206
VE	27014 Fiesso d'Artico	8.437
VE	27015 Fossalta di Piave	4.166
VE	27016 Fossalta di Portogruaro	6.143
VE	27017 Fossò	7.034
VE	27018 Gruaro	2.765
VE	27020 Marcon	17.513
VE	27022 Meolo	6.353
VE	27025 Musile di Piave	11.505
VE	27026 Noale	16.101
VE	27027 Noventa di Piave	6.970
VE	27028 Pianiga	12.369
VE	27030 Pramaggiore	4.664
VE	27031 Quarto d'Altino	8.164
VE	27032 Salzano	13.000
VE	27034 San Michele al Tagliamento	11.863
VE	27036 San Stino di Livenza	12.928
VE	27035 Santa Maria di Sala	17.597
VE	27037 Scorzè	18.961
VE	27039 Stra	7.672
VE	27040 Teglio Veneto	2.291
VE	27041 Torre di Mosto	4.776
VE	27043 Vigonovo	10.003
VI	24001 Agugliaro	1.408
VI	24002 Albettono	2.027
VI	24003 Alonte	1.614
VI	24004 Altavilla Vicentina	12.021



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 7 di 10

pag. 7 /10

VI	24005 Altissimo	2.224
VI	24006 Arcugnano	7.848
VI	24007 Arsiero	3.113
VI	24009 Asiago	6.453
VI	24010 Asigliano Veneto	863
VI	24124 Barbarano Mossano	6.425
VI	24013 Bolzano Vicentino	6.472
VI	24014 Breganze	8.610
VI	24015 Brendola	6.643
VI	24016 Bressanvido	3.172
VI	24017 Brogliano	3.982
VI	24018 Caldogno	11.270
VI	24019 Caltrano	2.509
VI	24020 Calvene	1.314
VI	24021 Camisano Vicentino	11.171
VI	24022 Campiglia dei Berici	1.685
VI	24023 Campolongo sul Brenta	806
VI	24024 Carrè	3.610
VI	24025 Cartigliano	3.788
VI	24026 Cassola	14.836
VI	24027 Castegnero	2.905
VI	24028 Castelgomberto	6.198
VI	24029 Chiampo	12.817
VI	24030 Chiuppano	2.494
VI	24031 Cison del Grappa	906
VI	24032 Cogollo del Gengio	3.214
VI	24033 Conco	2.107
VI	24034 Cornedo Vicentino	11.996
VI	24035 Costabissara	7.681
VI	24036 Creazzo	11.362
VI	24037 Crespadoro	1.316
VI	24038 Dueville	13.860
VI	24039 Enego	1.614
VI	24040 Fara Vicentino	3.777
VI	24041 Foza	690
VI	24042 Gallio	2.368
VI	24043 Gambellara	3.414
VI	24044 Gambugliano	830
VI	24046 Grisignano di Zocco	4.274
VI	24047 Grumolo delle Abbadesse	3.767
VI	24048 Isola Vicentina	10.242
VI	24049 Laghi	131
VI	24050 Lastebasse	193
VI	24051 Longare	5.609
VI	24052 Lonigo	16.511
VI	24053 Lugo di Vicenza	3.636
VI	24054 Lusiana	2.563
VI	24055 Malo	14.916
VI	24056 Marano Vicentino	9.513
VI	24057 Marostica	14.038
VI	24058 Mason Vicentino	3.477
VI	24059 Molvena	2.570
VI	24063 Monte di Malo	2.825
VI	24060 Montebello Vicentino	6.512
VI	24062 Montecchio Precalcino	5.043
VI	24064 Montegalda	3.433



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 8 di 10

pag. 8 /10

VI	24065 Montegaldella	1.789
VI	24066 Monteviale	2.835
VI	24067 Monticello Conte Otto	9.020
VI	24068 Montorso Vicentino	3.079
VI	24070 Mussolente	7.609
VI	24071 Nanto	3.108
VI	24072 Nogarole Vicentino	1.211
VI	24073 Nove	4.949
VI	24074 Noventa Vicentina	8.955
VI	24075 Orgiano	3.055
VI	24076 Pedemonte	738
VI	24077 Pianezze	2.151
VI	24078 Piovene Rocchette	8.319
VI	24079 Pojana Maggiore	4.316
VI	24080 Posina	559
VI	24081 Pove del Grappa	3.148
VI	24082 Pozzoleone	2.793
VI	24083 Quinto Vicentino	5.801
VI	24084 Recoaro Terme	6.268
VI	24085 Roana	4.221
VI	24086 Romano d'Ezzelino	14.290
VI	24087 Rosà	14.560
VI	24088 Rossano Veneto	8.083
VI	24089 Rotzo	654
VI	24090 Salcedo	1.034
VI	24093 San Nazario	1.644
VI	24094 San Pietro Mussolino	1.589
VI	24096 San Vito di Leguzzano	3.590
VI	24091 Sandrigo	8.458
VI	24095 Santorso	5.734
VI	24097 Sarcedo	5.278
VI	24098 Sarego	6.740
VI	24099 Schiavon	2.615
VI	24101 Solagna	1.896
VI	24102 Sossano	4.293
VI	24103 Sovizzo	7.651
VI	24104 Tezze sul Brenta	12.847
VI	24106 Tonezza del Cimone	524
VI	24107 Torrebelvicino	5.884
VI	24108 Torri di Quartesolo	11.711
VI	24110 Trissino	8.749
VI	24123 Val Lione	3.083
VI	24112 Valdastico	1.266
VI	24113 Valli del Pasubio	3.114
VI	24114 Valstagna	1.745
VI	24115 Velo d'Astico	2.331
VI	24117 Villaga	1.915
VI	24118 Villaverla	6.136
VI	24119 Zanè	6.635
VI	24120 Zermeghedo	1.381
VI	24121 Zovencedo	771
VI	24122 Zugliano	6.753
VR	23001 Affi	2.362
VR	23002 Albaredo d'Adige	5.263
VR	23003 Angiari	2.265
VR	23004 Arcole	6.345



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 9 di 10

pag. 9 /10

VR	23005 Badia Calavena	2.638
VR	23006 Bardolino	7.178
VR	23007 Belfiore	3.189
VR	23008 Bevilacqua	1.692
VR	23009 Bonavigo	2.009
VR	23010 Boschi Sant'Anna	1.391
VR	23011 Bosco Chiesanuova	3.557
VR	23012 Bovolone	16.058
VR	23013 Brentino Belluno	1.371
VR	23014 Brenzone sul Garda	2.464
VR	23016 Buttapietra	7.048
VR	23017 Caldiero	7.886
VR	23018 Caprino Veronese	8.467
VR	23019 Casaleone	5.641
VR	23020 Castagnaro	3.687
VR	23021 Castel d'Azzano	11.910
VR	23022 Castelnuovo del Garda	13.266
VR	23023 Cavaion Veronese	6.021
VR	23024 Cazzano di Tramigna	1.494
VR	23025 Cerea	16.602
VR	23026 Cerro Veronese	2.485
VR	23027 Cologna Veneta	8.514
VR	23028 Colognola ai Colli	8.808
VR	23029 Concemarise	1.086
VR	23030 Costermano	3.793
VR	23031 Dolcè	2.609
VR	23032 Erbè	1.920
VR	23033 Erbezzo	757
VR	23034 Ferrara di Monte Baldo	275
VR	23035 Fumane	4.142
VR	23036 Garda	4.116
VR	23037 Gazzo Veronese	5.314
VR	23038 Grezzana	10.932
VR	23039 Illasi	5.238
VR	23040 Isola della Scala	11.549
VR	23041 Isola Rizza	3.242
VR	23042 Lavagno	8.495
VR	23043 Lazise	7.042
VR	23045 Malcesine	3.687
VR	23046 Marano di Valpolicella	3.178
VR	23047 Mezzane di Sotto	2.509
VR	23048 Minerbe	4.617
VR	23049 Montecchia di Crosara	4.308
VR	23050 Monteforte d'Alpone	8.988
VR	23051 Mozzecane	7.844
VR	23052 Negrar	17.096
VR	23053 Nogara	8.485
VR	23054 Nogarole Rocca	3.716
VR	23055 Oppeano	10.097
VR	23056 Palù	1.244
VR	23057 Pastrengo	3.057
VR	23058 Pescantina	17.308
VR	23059 Peschiera del Garda	10.705
VR	23060 Povegliano Veronese	7.317
VR	23061 Pressana	2.523
VR	23062 Rivoli Veronese	2.196



421cf0c4



ALLEGATO D DGR n. 813 del 23 giugno 2020

pag. 10 di 10

pag. 10 /10

VR	23063 Roncà	3.809
VR	23064 Ronco all'Adige	6.019
VR	23065 Roverchiara	2.672
VR	23067 Roverè Veronese	2.099
VR	23066 Roveredo di Guà	1.601
VR	23068 Salizzole	3.792
VR	23070 San Giovanni Ilarione	5.074
VR	23073 San Martino Buon Albergo	15.634
VR	23074 San Mauro di Saline	557
VR	23075 San Pietro di Morubio	2.975
VR	23076 San Pietro in Cariano	12.936
VR	23079 San Zeno di Montagna	1.392
VR	23072 Sanguinetto	4.097
VR	23077 Sant'Ambrogio di Valpolicella	11.876
VR	23078 Sant'Anna d'Alfaedo	2.533
VR	23080 Selva di Progno	890
VR	23081 Soave	7.124
VR	23082 Sommacampagna	14.789
VR	23083 Sona	17.776
VR	23084 Sorgà	3.029
VR	23085 Terrazzo	2.188
VR	23086 Torri del Benaco	3.054
VR	23087 Tregnago	4.890
VR	23088 Trevenzuolo	2.780
VR	23089 Valeggio sul Mincio	15.564
VR	23090 Velo Veronese	764
VR	23092 Veronella	5.120
VR	23093 Vestenanova	2.547
VR	23094 Vigasio	10.247
VR	23095 Villa Bartolomea	5.838
VR	23097 Zevio	15.050
VR	23098 Zimella	4.880



421cf0c4



(Codice interno: 422936)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 816 del 23 giugno 2020

Istituzione della "Cabina di regia per la famiglia", ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 5).*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto, si provvede all'istituzione della "Cabina di regia per la famiglia", al fine di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal "programma triennale degli interventi" in materia di famiglia, di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (rispettivamente, agli articoli 5 e 4).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall'articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".

La medesima legge regionale prevede, fra l'altro, l'adozione del "programma triennale degli interventi", che contiene gli obiettivi generali da perseguire, le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento, nonché le strutture regionali coinvolte in tale programma e l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi (articolo 4).

L'approvazione del "programma triennale degli interventi" è preceduta dall'istituzione della "Cabina di regia per la famiglia", avente lo scopo di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal "programma triennale" (articolo 5).

Della "Cabina di regia" fanno parte:

1. l'assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede (o un suo delegato);
2. gli assessori regionali competenti per le materie previste dal programma (o loro delegati);
3. il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali (o un suo delegato);
4. due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) - Delegazione territoriale per il Veneto (ANCI Veneto);
5. due direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie (ULSS);
6. cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.

La segreteria della "Cabina di regia" è assicurata da un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali, i suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del programma e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi; la partecipazione alle sedute è gratuita.

Con riguardo agli assessori regionali, tenuto conto che nella legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 il "programma triennale degli interventi" si qualifica quale disegno organico ed integrato di azioni a favore della famiglia, si ritiene opportuno il coinvolgimento di più assessorati, di volta in volta individuati dall'assessore alle politiche sociali in funzione delle materie previste in trattazione nella "Cabina di regia".

Con riferimento ai rappresentanti di ANCI Veneto, si prende atto della facoltà, in capo alla medesima Associazione, di designare i suoi propri delegati.

Con riguardo all'individuazione di due direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), si incarica il direttore della Direzione Servizi sociali ad operare la scelta delle due Aziende presso le quali il rispettivo direttore dei servizi socio-sanitari ricoprirà il ruolo di membro della "Cabina di regia".

Per quanto attiene ai cinque delegati degli organismi di rappresentanza delle famiglie, nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie previsto dalla legge regionale in oggetto all'articolo 19, e che in seguito sarà utile base giuridica per la corretta individuazione dei delegati, tenuto conto dell'urgenza ai fini dell'attuazione della presente legge e dei rilevanti effetti negativi sulla salute pubblica e sul tessuto socio-economico regionale dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19 (che non permette forme di elezione diretta), si ritiene necessario che il direttore della Direzione Servizi sociali individui i cinque rappresentanti con le modalità indicate nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

Con il presente atto, si intende procedere, ora, all'istituzione della "Cabina di regia per la famiglia".

Si incarica il Direttore regionale della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto", in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTA la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", in particolare gli articoli 4, 5, 18 e 19;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di istituire la "Cabina di regia per la famiglia", prevista dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", in particolare dall'articolo 5, come di seguito precisata:
 - ◆ l'assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede (o un suo delegato);
 - ◆ gli assessori regionali (o loro delegati) di volta in volta individuati dall'assessore alle politiche sociali in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta della medesima "Cabina di regia";
 - ◆ il direttore della struttura regionale competente in materia di servizi sociali (o un suo delegato);
 - ◆ due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) - Delegazione territoriale per il Veneto;
 - ◆ due direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), individuati a cura del direttore della Direzione Servizi sociali;
 - ◆ cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, da individuare a cura del direttore della struttura regionale competente in materia di servizi sociali applicando le indicazioni contenute nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
1. di incaricare il Direttore regionale della struttura competente ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del presente provvedimento;
2. di dare atto che la partecipazione ai lavori della "Cabina di regia per la famiglia" non dà luogo al riconoscimento né di gettoni di presenza né di rimborsi spese e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 816 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 1

Designazione dei delegati degli organismi di rappresentanza delle famiglie nella “Cabina di regia” prevista dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 5)

Il direttore della struttura regionale competente in materia di servizi sociali è tenuto ad individuare i cinque delegati degli organismi di rappresentanza delle famiglie nella “Cabina di regia” prevista dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 5) con le modalità e i criteri di cui a quanto riportato di seguito:

- 1) Le persone che verranno individuate per la cabina di regia dovranno provenire da associazioni di primo o secondo livello, enti, organismi che afferiscono ad alcune aree di quelle qui di seguito specificate:
 - a) Area minori - Scuola
 - b) Area politiche familiari e Welfare di comunità
 - c) Area famiglia - Lavoro
 - d) Area strutture e servizi per la famiglia (consultori familiari, centri per la famiglia...)
 - e) Area cultura dell'accoglienza familiare, la solidarietà, il mutuo-aiuto.
- 2) Le persone individuate devono essere impegnati da almeno 2 anni consecutivi, nel territorio regionale, verso la sensibilizzazione sui temi relativi all'ambito familiare ed in particolare alle aree specificate al punto 1 e possedere un curriculum appropriato.
- 3) Ogni ente potrà esprimere un solo delegato.
- 4) Le domande e relativo curriculum devono essere presentate direttamente dalle persone interessate, sentita la propria associazione di primo o secondo livello, ente o organismo di appartenenza, e inviate alla struttura regionale competente entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Il direttore della struttura regionale competente individuerà i delegati sulla base della graduatoria stilata applicando i criteri individuati ai punti 2, 3 e 4.



be16fcfc



(Codice interno: 422942)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 826 del 23 giugno 2020

Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva il riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tali risorse, pari ad euro 41.072.034,00, vengono assegnate agli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e sono destinate al rinnovo del parco veicolare adibito ai servizi stessi.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito Ministero dell'Ambiente) è stato approvato il riparto della quota di risorse di cui all'art. 1, comma 1072 della L. n. 205/2017 che sono state assegnate al Ministero stesso con DPCM 28/11/2018. In esito a tale riparto, alla Regione del Veneto è stato attribuito un finanziamento di euro 41.072.034,00, destinabile a diversi tipi di interventi volti a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dell'aria. Considerata la vetustà del parco veicolare adibito al trasporto pubblico locale (TPL), si destina l'intera somma al rinnovo di tale flotta.

Il presente provvedimento definisce il riparto in ambito regionale delle risorse sopra indicate e avvia un programma di investimenti nel quale all'acquisto di nuovi autobus sarà associata la sostituzione di autobus in uso per il servizio. Pertanto, l'avvio di questa iniziativa risulta coerente con gli obiettivi delle azioni programmate nel periodo 2013-2020 dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A), con particolare riferimento alle linee programmatiche di intervento nell'area A7 "Interventi sul trasporto passeggeri" (azione 3c: "Svecchiamento parco mezzi mobilità collettiva").

In **Allegato A** al presente provvedimento sono riportate le disposizioni che regolano il programma di investimenti in oggetto.

Conformemente a quanto stabilito all'art. 3 del citato decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019, la Regione del Veneto deve produrre, entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto stesso, un progetto che illustri i singoli interventi da attuare, descriva analiticamente i costi da sostenere e contenga un cronoprogramma avente ad oggetto la realizzazione degli interventi, la ripartizione annuale delle spese e le tempistiche di presentazione delle rendicontazioni al Ministero dell'Ambiente.

A seguito delle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi di cui al D.L. n. 18/2020 e al successivo D.L. n. 23/2020, il termine per la presentazione del progetto al Ministero è ora individuato nel 23 agosto 2020.

Successivamente all'approvazione del progetto da parte del Ministero, è prevista la stipula di un accordo tra Regione e Ministero stesso, per regolare tempi e modalità di attuazione degli interventi e di erogazione delle risorse.

I contributi di cui al presente provvedimento saranno assegnati agli enti affidanti i servizi minimi di TPL, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi stessi. A seguito di eventuali specifiche deleghe da parte degli enti affidanti, l'assegnazione sarà trasferita all'ente delegato, fermo restando il vincolo di destinazione all'azienda affidataria. E' opportuno precisare, quanto al vincolo di destinazione, che l'ente affidante, avendo stipulato il contratto di servizio con l'azienda affidataria, ha la responsabilità di verificare che i contributi assegnati con il presente provvedimento non costituiscano una sovracompensazione ai sensi della normativa sugli aiuti di stato. In caso di sovracompensazione, decade il vincolo di destinazione all'azienda affidataria e la somma che costituisce la sovracompensazione non può essere erogata.

La Regione del Veneto stipulerà appositi accordi di programma con gli enti affidanti o con gli eventuali enti locali da questi delegati alla gestione del finanziamento (nel seguito si userà indifferentemente l'espressione "enti assegnatari"), allo scopo di disciplinare tempi e modalità di attuazione degli interventi e di erogazione delle risorse, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998. In **Allegato C** alla presente delibera è riportato lo schema di accordo di programma. Si autorizza il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad apportare eventuali modifiche non sostanziali a tale schema.

Si rimanda all'**Allegato A** per ogni disposizione inerente al programma di investimenti che si avvia con il presente atto. Si riportano nel seguito, sinteticamente, alcuni capisaldi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di interventi:

- acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe ambientale Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano.

L'elenco dei comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri è riportato in **Allegato A**.

Le spese per alcune tipologie di dispositivi tecnologici possono costituire spesa ammissibile qualora siano riconosciute tali anche dal Ministero dell'Ambiente, come meglio precisato in **Allegato A**.

Si stabilisce il seguente cronoprogramma da rispettare ai fini dell'accesso ai contributi:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione in BUR del presente atto le aziende beneficiarie dovranno presentare alla Regione un progetto di investimento, contenente le informazioni elencate in **Allegato A**;
- entro il 30 settembre 2021 le aziende beneficiarie dovranno stipulare i contratti di fornitura degli autobus e darne comunicazione alla Regione, trasmettendo le informazioni elencate in **Allegato A**;
- entro il 31 dicembre 2022 le aziende beneficiarie dovranno completare la realizzazione del proprio progetto di investimento, ovvero avere acquistato, immatricolato e rottamato gli autobus previsti; entro il medesimo termine le aziende beneficiarie dovranno presentare al competente ente assegnatario la propria rendicontazione di spesa, allegando i documenti elencati in **Allegato A**;
- entro il 31 marzo 2023 gli enti assegnatari dovranno presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione di cui al precedente termine; a tale atto sarà allegata la documentazione elencata in **Allegato A**.

A seguito dell'istruttoria sui progetti presentati, con uno o più atti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, i contributi assegnati col presente atto saranno:

- revocati in caso di mancata presentazione di un progetto di investimento valido;
- confermati nel caso in cui la spesa ammissibile prevista sia tale da esaurire il contributo assegnato;
- ridotti, per la quota che non si prevede di utilizzare, nel caso in cui la spesa ammissibile prevista non sia tale da esaurire il contributo assegnato.

Le somme confermate a seguito dell'emanazione degli atti di cui sopra saranno impegnate in favore degli enti assegnatari.

La Regione, preso atto dei progetti delle singole aziende, predisporrà il progetto regionale complessivo da inviare al Ministero dell'Ambiente. Pertanto, ai fini dell'ottenimento del contributo, le aziende saranno vincolate ad acquistare i veicoli indicati nei progetti di investimenti da queste presentati.

I contributi saranno liquidati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:

- anticipo del 20% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione dell'azienda circa la stipula dei contratti di fornitura;
- eventuale acconto a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione dell'ente assegnatario comprovante la realizzazione di almeno il 50% del progetto di investimento, intesa come acquisto, immatricolazione e rottamazione di almeno il 50% degli autobus indicati nel progetto di investimento;

- saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione del progetto di investimento.

L'importo dell'anticipo sarà calcolato valutando il contributo corrispondente alla spesa ammissibile dichiarata in base ai contratti stipulati, come meglio precisato in **Allegato A**. L'importo dell'acconto sarà commisurato all'effettiva quota di realizzazione del progetto di investimento desumibile dalla rendicontazione, come meglio precisato in **Allegato A**.

In **Allegato A** sono precisati i casi in cui il contributo assegnato può essere ridotto o revocato e le condizioni alle quali possono essere eventualmente concesse proroghe.

Si stabiliscono le intensità di contributo riportate nella seguente tabella, diversificate a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli acquistati e della classe di omologazione di cui al DM 20/06/2003.

Voce di spesa	Autobus di classe I o A	Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus a metano	80%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%
Dispositivi tecnologici	60%	60%

In caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, la percentuale di contributo sarà del 95%, a prescindere dalla tipologia di veicolo acquistato. In ogni caso, per i dispositivi tecnologici che costituiscono spesa ammissibile, sarà applicata un'intensità di contributo del 60%.

L'intensità di contributo relativa ad autobus alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e diversi da quelli indicati nella tabella di cui sopra è fissata come segue:

- 70% per autobus di classe I o di classe A;
- 80% per autobus di classe II, III o B.

Con nota prot. n. 520528 del 03/12/2019 l'U.O. Mobilità e Trasporti ha avviato una ricognizione sulla consistenza dei parchi veicolari adibiti a TPL, dalla quale è emerso che l'anzianità media dei veicoli extraurbani è pari a circa 14 anni, mentre a quella dei veicoli urbani è di circa 12 anni. I veicoli extraurbani, inoltre, costituiscono i due terzi circa dell'intero parco regionale. Di conseguenza si ritiene di destinare il 75% delle risorse al rinnovo del parco extraurbano e il rimanente 25% al rinnovo del parco urbano.

Le risorse destinate a ciascun ambito vengono così ripartite:

- si assegna un importo base di euro 200.000,00 ad ogni servizio per il quale la giunta regionale, con DGR n. 1018/2019, ha determinato il livello dei servizi minimi per l'anno 2019;
- si suddividono le rimanenti risorse con la seguente chiave di riparto:
 - ◆ 90% in proporzione alla produzione chilometrica di servizi minimi assegnata per il 2019 con DGR n. 1018/2019;
 - ◆ 10% in proporzione agli acquisti in autofinanziamento nel periodo 01/05/2017 - 01/12/2019, risultanti dalla ricognizione citata del 03/12/2019.

Gli esiti del sopraindicato procedimento di riparto sono riportati nelle tabelle di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 25/1998;

VISTO il decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la disciplina del programma di investimenti descritto in **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare il riparto delle risorse, pari ad euro 41.072.034,00 - destinate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - così come indicato nelle tabelle riportate in **Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
4. di assegnare le risorse di cui al precedente punto, finalizzate al rinnovo del parco veicolare adibito al trasporto pubblico locale, agli enti affidanti i servizi minimi di TPL stessi o agli eventuali enti locali da questi delegati alla gestione del finanziamento, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie dei servizi;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti alla conferma, riduzione o revoca del contributo assegnato di cui all'**Allegato B**, a seguito dell'esame dei progetti di investimento trasmessi dalle aziende entro il termine individuato in premessa;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti alla redazione del progetto regionale, sviluppato sulla base delle risultanze di cui al punto precedente, ai fini della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019;
7. di approvare lo schema di accordo di programma riportato in **Allegato C**, parte integrante del presente provvedimento, da stipulare con gli enti affidanti i servizi minimi di TPL o con gli enti da questi delegati;
8. di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad apportare allo schema di accordo di programma in **Allegato C** eventuali modifiche non sostanziali;
9. di autorizzare la stipula degli accordi di programma di cui all'**Allegato C**, incaricando alla sottoscrizione il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
10. di determinare in euro 41.072.034,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104145 del bilancio di previsione 2020-2022, denominato "Interventi per i miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico locale e della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano - contributi agli investimenti (D.M. Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 27/12/2019, n. 207)";
11. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti, alla quale è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
12. di attestare che la spesa di euro 41.072.034,00 costituisce debito non commerciale;
13. di stabilire che le spese relative al piano di investimento approvato saranno esigibili nell'anno 2021;
14. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno in forza del presente atto, non rientra tra le tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
15. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 11

**Programma di investimenti a valere sulle risorse destinate alla Regione del Veneto
con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.**

Disciplina

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente documento contiene le disposizioni atte a regolare il programma di investimenti a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 2

Assegnazione delle risorse, deleghe, modifiche societarie

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, con vincolo di destinazione alle aziende beneficiarie, come specificato nelle tabelle di riparto.
2. A seguito di eventuali specifiche deleghe alla gestione del finanziamento assegnato da parte degli enti affidanti individuati nel riparto, i contributi saranno trasferiti agli enti locali delegati (nel seguito si userà indifferentemente l'espressione "enti assegnatari"), fermo restando il vincolo di destinazione alle aziende beneficiarie specificate nelle tabelle di riparto.
3. L'eventuale delega di cui al precedente comma deve pervenire alla Regione prima dell'assunzione del decreto di impegno delle risorse.
4. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, il vincolo di destinazione si intende trasferito al soggetto che risulterà proprietario dei beni stessi acquistati.

Articolo 3

Governance

1. La Regione stipula con gli enti assegnatari appositi accordi di programma per la disciplina dei rapporti per gli interventi di acquisto di autobus per i quali la Giunta Regionale ha assegnato i contributi di cui all'art. 2.
2. Gli enti assegnatari stipulano a loro volta, con le rispettive aziende beneficiarie, un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo da garantire il rispetto dell'accordo di programma stipulato con la Regione.
3. La Regione liquida i contributi agli enti assegnatari, i quali a loro volta li erogano alle rispettive aziende beneficiarie.



f5e37290



Articolo 4**Aiuti di stato**

1. Gli enti assegnatari assicurano che le erogazioni dei contributi alle aziende beneficiarie avvengano nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo enunciato all'art. 2 decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. Gli eventuali contributi che costituiscano una sovracompensazione non possono essere erogati.

Articolo 5**Tracciabilità finanziaria**

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Le aziende beneficiarie sono tenute alla richiesta del codice unico di progetto (CUP) per il proprio intervento e alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG) per ogni procedura di selezione del fornitore attivata nell'ambito del proprio intervento.
3. Gli strumenti di pagamento debbono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici CIG e CUP.

Articolo 6**Cronoprogramma**

1. E' stabilito il seguente cronoprogramma:
 - a. entro 30 giorni dalla pubblicazione in BUR del provvedimento di riparto, le aziende beneficiarie devono presentare alla Regione un progetto di investimento, contenente le informazioni elencate all'art. 15;
 - b. entro il 30 settembre 2021 le aziende beneficiarie devono stipulare i contratti di fornitura degli autobus e darne comunicazione alla Regione, trasmettendo le informazioni elencate all'art. 16;
 - c. entro il 31 dicembre 2022 le aziende beneficiarie devono completare la realizzazione del proprio progetto di investimento, ovvero avere acquistato, immatricolato e rottamato gli autobus previsti nel progetto stesso; entro il medesimo termine le aziende beneficiarie devono presentare al competente ente assegnatario la propria rendicontazione di spesa, allegando i documenti elencati all'art. 17;
 - d. entro il 31 marzo 2023 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte delle rispettive aziende beneficiarie della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento; a tale atto è allegata la documentazione elencata all'art. 18.

Articolo 7**Interventi e spese ammissibili**

1. Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 3 di 11

- a. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - b. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe ambientale Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - c. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - d. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano.
2. Costituiscono spese ammissibili quelle per l'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo. Gli autobus acquistati devono essere nuovi di fabbrica.
 3. All'acquisto di ciascun autobus deve essere associata la rottamazione di un autobus adibito ai servizi di TPL di classe ambientale Euro IV o inferiore, come meglio specificato all'art. 14.
 4. La spesa per la fornitura dei dispositivi tecnologici elencati al successivo comma 5 costituisce spesa ammissibile a contributo a condizione che:
 - a. sia riconosciuta ammissibile anche dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - b. l'azienda beneficiaria comunichi alla Regione l'avvenuta stipula dei relativi contratti di fornitura entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);
 - c. le fatture riguardanti le forniture dei dispositivi debbono contenere l'indicazione dei numeri di telaio degli autobus sui quali gli stessi sono stati installati.
 5. I dispositivi la cui spesa può costituire spesa ammissibile alle condizioni di cui al precedente comma 4 sono:
 - a. dispositivi per il rilevamento della posizione dell'autobus durante la corsa;
 - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - c. validatrici elettroniche;
 - d. telecamere per la videosorveglianza;
 - e. dispositivi antincendio.
 6. La spesa per la fornitura di ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli di cui al comma precedente non costituisce spesa ammissibile.
 7. La spesa per la manodopera necessaria all'installazione dei dispositivi tecnologici di cui al comma 5 non costituisce spesa ammissibile.



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 4 di 11

8. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.
9. Gli autobus devono rispettare tutte le caratteristiche indicate all'art. 8.
10. L'art. 27 riporta l'elenco dei comuni il cui campo di variazione altimetrica è superiore a 400 metri.

Articolo 8**Caratteristiche degli autobus**

1. Gli autobus acquistati devono possedere le seguenti dotazioni:
 - a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
 - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - c. impianto di videosorveglianza;
 - d. dispositivi antiincendio;
 - e. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
 - f. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - g. raffigurazione del logo regionale ufficiale a colori.
2. Qualora l'azienda beneficiaria abbia ricevuto contributi pubblici per dotare la propria flotta di sistemi di bigliettazione elettronica e di sistemi per il rilevamento della posizione degli autobus durante la corsa, gli autobus acquistati devono possedere anche le seguenti dotazioni:
 - a. apparecchi per il rilevamento della posizione durante la corsa;
 - b. apparecchi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.
3. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 9**Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese**

1. Le spese rendicontate devono essere conformi al progetto di investimento presentato dall'azienda beneficiaria, pena la loro non ammissibilità. Più precisamente, le aziende dovranno:
 - a. acquistare il numero di autobus indicato nel progetto di investimento, della/e tipologia/e indicata/e nel progetto stesso;
 - b. rottamare il numero di autobus indicato nel progetto di investimento.
2. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
3. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di ordine deve essere successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
4. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 5 di 11

ai relativi pagamenti effettuati.

5. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Articolo 10**Cumulo di contributi**

1. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 11**Cofinanziamento**

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, resta interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Articolo 12**Vincolo di destinazione degli autobus**

1. I mezzi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.
3. Il vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998 deve essere indicato sulla carta di circolazione di ogni singolo veicolo.

Articolo 13**Vincolo di reversibilità**

1. Gli autobus finanziati saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 14**Radiazione di autobus**

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni autobus rendicontato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla sostituzione, e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti, soltanto in caso di acquisto di veicoli elettrici destinati al potenziamento del servizio di TPL urbano o suburbano.
3. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 6 di 11

servizi di TPL.

4. All'acquisto di un autobus urbano o suburbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus urbano o suburbano; all'acquisto di un autobus interurbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus interurbano.
5. Gli autobus dovranno essere radiati per rottamazione, ovvero demoliti.
6. E' ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro IV o inferiore. Ai fini del riconoscimento del contributo, non è ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro 5 o superiore.
7. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.
8. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.
9. Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
10. La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A.

Articolo 15**Presentazione del progetto di investimento**

1. L'azienda beneficiaria presenta alla Regione, entro il termine stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera a), il proprio progetto di investimento contenente le seguenti informazioni minime:
 - a. numero di autobus che saranno acquistati, suddivisi per alimentazione e classe di omologazione (I, II, III, A o B secondo il DM 20/06/2003);
 - b. numero di veicoli che saranno rottamati, suddivisi per classe ambientale;
 - c. spesa ammissibile prevista, dettagliata per tipologia di autobus da acquistare;
 - d. contributo previsto.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata per conoscenza anche al competente ente assegnatario.

Articolo 16**Comunicazione relativa alla stipula dei contratti di fornitura**

1. L'azienda beneficiaria presenta alla Regione, entro il termine stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b), una comunicazione contenente le seguenti informazioni:
 - a. per ciascun contratto stipulato per l'acquisto di autobus:
 - i. data di stipula;
 - ii. codice unico di progetto (CUP);
 - iii. codice identificativo gara (CIG);
 - iv. fornitore;



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 7 di 11

- v. numero di autobus ordinati;
 - vi. spesa ammissibile;
 - vii. caratteristiche degli autobus (lunghezza, alimentazione, classe di omologazione, classe ambientale).
- b. per ciascun contratto stipulato per la fornitura di dispositivi di cui all'art. 7, comma 5:
- i. data di stipula;
 - ii. codice unico di progetto (CUP);
 - iii. codice identificativo gara (CIG);
 - iv. fornitore;
 - v. tipologia di dispositivi ordinati;
 - vi. numero di dispositivi ordinati;
 - vii. spesa ammissibile;
 - viii. indicazioni sugli autobus sui quali saranno installati i dispositivi (ad esempio: due validatrici per veicolo).
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata per conoscenza anche al competente ente assegnatario.

Articolo 17**Rendicontazione dell'azienda beneficiaria all'ente assegnatario**

1. L'azienda beneficiaria presenta al competente ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera c), la seguente documentazione:
- a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;
 - c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali dispositivi che costituiscono spesa ammissibile, con indicazione del numero di telaio degli autobus sui quali sono stati installati;
 - d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL e con indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998;
 - f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione;
 - g. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:
 - i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - ii. impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12;
 - iii. impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 13;



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 8 di 11

- h. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti che:
 - i. non vi è cumulo con altri contributi pubblici;
 - ii. gli autobus sono dotati delle caratteristiche elencate all'art. 8.
- 2. E' possibile, per l'azienda beneficiaria, fini dell'ottenimento dell'acconto di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), presentare all'ente assegnatario la documentazione di cui al precedente comma, a dimostrazione dell'acquisto, dell'immatricolazione e della rottamazione di almeno il 50% dei veicoli previsti nel progetto di investimento.

Articolo 18**Rendicontazione dell'ente assegnatario alla Regione**

1. L'ente assegnatario trasmette alla Regione, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria ai sensi dell'art. 17, comma 1.
2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;
 - c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali dispositivi che costituiscono spesa ammissibile, con indicazione del numero di telaio degli autobus sui quali sono stati installati;
 - d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL e con indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998;
 - f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione.
3. Nel caso in cui l'azienda beneficiaria presenti all'ente assegnatario la documentazione di cui all'art. 17, comma 2, l'ente assegnatario trasmette alla Regione, non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione di almeno il 50% del progetto di investimento. A tale atto amministrativo è allegata la documentazione di cui al precedente comma 2.

Articolo 19**Intensità di contributo**

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 9 di 11

Voce di spesa	Autobus di classe I o di classe A	Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus a metano	80%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%
Dispositivi tecnologici (art. 7, comma 5)	60%	60%

Per "classe" si intende la classe di omologazione di cui al DM 20/06/2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'intensità di contributo relativa ad autobus alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e diversi da quelli indicati nella tabella di cui al precedente comma è fissata come segue:
 - a. 70% per autobus di classe I o di classe A;
 - b. 80% per autobus di classe II, III o B.
3. In caso di sostituzione di autobus di classe ambientale Euro 0, alla spesa del corrispondente nuovo autobus sarà applicata un'intensità di contributo dell'95%, esclusi i dispositivi tecnologici, ai quali sarà applicata un'intensità di contributo del 60%.

Articolo 20**Erogazione del contributo**

1. I contributi saranno erogati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:
 - a. anticipazione del 20% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. eventuale acconto a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la realizzazione del 50% del progetto di investimento, intesa come acquisto, immatricolazione e rottamazione di almeno il 50% degli autobus indicati nel progetto di investimento;
 - c. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione del progetto di investimento.
2. L'esigibilità dei contributi è fissata all'anno 2021, pertanto non saranno erogati contributi prima dell'anno 2021.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 21**Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo**

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), sarà



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 10 di 11

valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.

2. Il contributo teoricamente riconoscibile sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa prevista;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 20% del contributo teoricamente riconoscibile.

Articolo 22**Determinazione dell'importo da erogare in sede di acconto**

1. Per ciascuna spesa rendicontata ai sensi dell'art. 18, comma 3, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di acconto sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al precedente comma e il contributo erogato in sede di anticipo.

Articolo 23**Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo**

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al precedente comma e i contributi erogati in sede di anticipo e di acconto.

Articolo 24**Revoche, riduzioni, proroghe e recuperi**

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) comporta la revoca del contributo assegnato.
2. Nel caso in cui il progetto di investimento di cui all'art. 15 evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto della quota che l'azienda beneficiaria non preveda di utilizzare.
3. Nel caso in cui la comunicazione sui contratti di fornitura stipulati di cui all'art. 16 evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota che non sarà possibile riconoscere in base alle spese ammissibili



f5e37290



ALLEGATO A DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 11 di 11

desumibili dai contratti di fornitura stessi.

4. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), o d) comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo o di acconto, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Articolo 25**Monitoraggio**

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del proprio progetto di investimento.

Articolo 26**Conservazione dei documenti**

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.

Articolo 27**Comuni con campo di variazione altimetrica superiore a 400 metri**

1. La seguente tabella riporta, tra i comuni dotati di servizi di TPL urbano, l'elenco di quelli caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal modello digitale di elevazione superiore a 400 metri.

Comune	Azienda affidataria del servizio
Auronzo di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.
Bassano del Grappa	SVT s.r.l.
Belluno	Dolomiti Bus s.p.a.
Borgo Valbelluna	Dolomiti Travels and Services s.a.s.
Cortina d'Ampezzo	Servizi Ampezzo s.r.l.
Feltre	Dolomiti Bus s.p.a.
Pieve di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.
Recoaro Terme	SVT s.r.l.
Schio	CO.N.A.M. s.r.l.
Valdagno	SVT s.r.l.
Verona	Atv s.r.l.
Vittorio Veneto	Mobilità di Marca s.p.a.



f5e37290





ALLEGATO B DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 5

**Riparto delle risorse di cui al decreto
prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i
Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.**

Riparto preliminare	
Descrizione	Risorse
Totale fondi a disposizione	41.072.034,00 €
Fondi per l'ambito urbano: 25%	10.268.009,00 €
Fondi per l'ambito extraurbano: 75%	30.804.025,00 €
Assegnazione di euro 200.000,00 ad ogni contratto di servizio urbano	5.400.000,00 €
Assegnazione di euro 200.000,00 ad ogni contratto di servizio extraurbano	5.600.000,00 €
Somma rimanente da ripartire in ambito urbano	4.868.009,00 €
Somma rimanente da ripartire in ambito extraurbano	25.204.025,00 €

Chiave di riparto all'interno di ogni ambito	
Parametro	Peso
Percorrenze relative ai servizi minimi	90,00%
Bus acquistati in autofinanziamento	10,00%



f1817fb7



ALLEGATO B DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 2 di 5

Riparto in ambito urbano

Bacino di erogazione del servizio	Ente affidante il servizio	Azienda affidataria del servizio	Produzione assegnata in km di servizi minimi - anno 2019	Autobus acquistati in autofinanziamento	Contributo base (A)
Comune di Asolo	Comune di Asolo	Autoservizi De Zen Michele s.a.s.	96.163,14		200.000,00 €
Comune di Auronzo di Cadore	Comune di Auronzo di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.	43.749,90		200.000,00 €
Comune di Bassano del Grappa	Comune di Bassano del Grappa	SVT s.r.l.	400.246,58		200.000,00 €
Comune di Belluno	Comune di Belluno	Dolomiti Bus s.p.a.	925.027,47		200.000,00 €
Comune di Borgo Valbelluna	Comune di Borgo Valbelluna	Dolomiti Travels and Services s.a.s.	33.787,05		200.000,00 €
Comune di Caorle	Comune di Caorle	Atvo s.p.a.	267.333,17		200.000,00 €
Comune di Cavallino - Treporti	Comune di Cavallino - Treporti	Atvo s.p.a.	221.122,10		200.000,00 €
Comune di Chioggia	Comune di Chioggia	Actv s.p.a.	846.483,04		200.000,00 €
Comune di Conegliano	Comune di Conegliano	Mobilità di Marca s.p.a.	305.816,11		200.000,00 €
Comune di Cortina d'Ampezzo	Comune di Cortina d'Ampezzo	Servizi Ampezzo s.r.l.	188.427,78		200.000,00 €
Comune di Feltre	Comune di Feltre	Dolomiti Bus s.p.a.	195.791,62		200.000,00 €
Comune di Jesolo	Comune di Jesolo	Atvo s.p.a.	274.243,22		200.000,00 €
Comune di Legnago	Provincia di Verona	Atv s.r.l.	154.207,56		200.000,00 €
Comune di Montebelluna	Comune di Montebelluna	Mobilità di Marca s.p.a.	86.200,29		200.000,00 €
Comune di Padova	Comune di Padova	Busitalia Veneto s.p.a.	6.439.440,49		200.000,00 €
Comune di Pieve di Cadore	Comune di Pieve di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.	7.196,94		200.000,00 €
Comune di Recoaro Terme	Comune di Recoaro Terme	SVT s.r.l.	38.518,86		200.000,00 €
Comune di Rovigo	Comune di Rovigo	Busitalia Veneto s.p.a.	962.783,69		200.000,00 €
Comune di S. Donà di Piave	Comune di S. Donà di Piave	Atvo s.p.a.	207.301,96		200.000,00 €
Comune di Schio	Comune di Schio	CO.N.A.M. s.r.l.	211.818,81		200.000,00 €
Comune di Spinea	Comune di Spinea	Actv s.p.a.	79.669,58		200.000,00 €
Comune di Treviso	Comune di Treviso	Mobilità di Marca s.p.a.	2.982.741,63		200.000,00 €
Comune di Valdagno	Comune di Valdagno	SVT s.r.l.	204.021,79		200.000,00 €
Comune di Venezia	Comune di Venezia	Actv s.p.a.	11.602.843,88	9	200.000,00 €
Comune di Verona	Provincia di Verona	Atv s.r.l.	8.079.831,77	1	200.000,00 €
Comune di Vicenza	Comune di Vicenza	SVT s.r.l.	3.764.295,45		200.000,00 €
Comune di Vittorio Veneto	Comune di Vittorio Veneto	Mobilità di Marca s.p.a.	395.048,58		200.000,00 €
			39.014.112,46	10	5.400.000,00 €

Note

- Ciascun contributo è arrotondato per difetto all'unità. Il Residuo è determinato come differenza tra le risorse destinate all'ambito urbano e la somma delle risorse di cui alle colonne "Contributo base" e "Riparto". Esso viene assegnato al contratto di servizio avente la percentuale di riparto più bassa.
- Il totale delle risorse assegnate D è dato dalla somma A + B + C = D



f1817fb7



ALLEGATO B DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 3 di 5

Riparto in ambito urbano

Bacino di erogazione del servizio	Ente affidante il servizio	Azienda affidataria del servizio	Percentuale di riparto	Ulteriore contributo (B)	Assegnazione residuo (C) ¹	Totale risorse assegnate (D) ²
Comune di Asolo	Comune di Asolo	Autoservizi De Zen Michele s.a.s.	0,22%	10.798,00 €		210.798,00 €
Comune di Auronzo di Cadore	Comune di Auronzo di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.	0,10%	4.913,00 €		204.913,00 €
Comune di Bassano del Grappa	Comune di Bassano del Grappa	SVT s.r.l.	0,92%	44.946,00 €		244.946,00 €
Comune di Belluno	Comune di Belluno	Dolomiti Bus s.p.a.	2,13%	103.878,00 €		303.878,00 €
Comune di Borgo Valbelluna	Comune di Borgo Valbelluna	Dolomiti Travels and Services s.a.s.	0,08%	3.794,00 €		203.794,00 €
Comune di Caorle	Comune di Caorle	Atvo s.p.a.	0,62%	30.020,00 €		230.020,00 €
Comune di Cavallino - Treporti	Comune di Cavallino - Treporti	Atvo s.p.a.	0,51%	24.831,00 €		224.831,00 €
Comune di Chioggia	Comune di Chioggia	Actv s.p.a.	1,95%	95.058,00 €		295.058,00 €
Comune di Conegliano	Comune di Conegliano	Mobilità di Marca s.p.a.	0,71%	34.342,00 €		234.342,00 €
Comune di Cortina d'Ampezzo	Comune di Cortina d'Ampezzo	Servizi Ampezzo s.r.l.	0,43%	21.160,00 €		221.160,00 €
Comune di Feltre	Comune di Feltre	Dolomiti Bus s.p.a.	0,45%	21.987,00 €		221.987,00 €
Comune di Jesolo	Comune di Jesolo	Atvo s.p.a.	0,63%	30.796,00 €		230.796,00 €
Comune di Legnago	Provincia di Verona	Atv s.r.l.	0,36%	17.317,00 €		217.317,00 €
Comune di Montebelluna	Comune di Montebelluna	Mobilità di Marca s.p.a.	0,20%	9.680,00 €		209.680,00 €
Comune di Padova	Comune di Padova	Busitalia Veneto s.p.a.	14,85%	723.136,00 €		923.136,00 €
Comune di Pieve di Cadore	Comune di Pieve di Cadore	Dolomiti Bus s.p.a.	0,02%	808,00 €	13,00 €	200.821,00 €
Comune di Recoaro Terme	Comune di Recoaro Terme	SVT s.r.l.	0,09%	4.325,00 €		204.325,00 €
Comune di Rovigo	Comune di Rovigo	Busitalia Veneto s.p.a.	2,22%	108.118,00 €		308.118,00 €
Comune di S. Donà di Piave	Comune di S. Donà di Piave	Atvo s.p.a.	0,48%	23.279,00 €		223.279,00 €
Comune di Schio	Comune di Schio	CO.N.A.M. s.r.l.	0,49%	23.786,00 €		223.786,00 €
Comune di Spinea	Comune di Spinea	Actv s.p.a.	0,18%	8.946,00 €		208.946,00 €
Comune di Treviso	Comune di Treviso	Mobilità di Marca s.p.a.	6,88%	334.956,00 €		534.956,00 €
Comune di Valdagno	Comune di Valdagno	SVT s.r.l.	0,47%	22.911,00 €		222.911,00 €
Comune di Venezia	Comune di Venezia	Actv s.p.a.	35,77%	1.741.097,00 €		1.941.097,00 €
Comune di Verona	Provincia di Verona	Atv s.r.l.	19,64%	956.029,00 €		1.156.029,00 €
Comune di Vicenza	Comune di Vicenza	SVT s.r.l.	8,68%	422.722,00 €		622.722,00 €
Comune di Vittorio Veneto	Comune di Vittorio Veneto	Mobilità di Marca s.p.a.	0,91%	44.363,00 €		244.363,00 €
			100,00%	4.867.996,00 €		10.268.009,00 €

Residuo ¹	13,00 €
----------------------	---------

Note

1. Ciascun contributo è arrotondato per difetto all'unità. Il Residuo è determinato come differenza tra le risorse destinate all'ambito urbano e la somma delle risorse di cui alle colonne "Contributo base" e "Riparto". Esso viene assegnato al contratto di servizio avente la percentuale di riparto più bassa.

2. Il totale delle risorse assegnate D è dato dalla somma A + B + C = D



f1817fb7



ALLEGATO B DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 4 di 5

Riparto in ambito extraurbano

Bacino di erogazione del servizio	Ente affidante il servizio	Azienda affidataria del servizio	Produzione assegnata in km di servizi minimi - anno 2019	Autobus acquistati in autofinanziamento	Contributo base (A)
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Actv s.p.a.	9.238.114,97	4	200.000,00 €
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Arriva Veneto s.r.l.	2.600.000,00	19	200.000,00 €
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Atvo s.p.a.	9.676.229,63	7	200.000,00 €
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Brusutti s.r.l.	156.826,53		200.000,00 €
Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Autoservizi F.V.G. s.p.a. - Saf	59.339,84		200.000,00 €
Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Dolomiti Bus s.p.a.	5.712.638,42	9	200.000,00 €
Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Sbizzera s.r.l.	24.508,98		200.000,00 €
Provincia di Padova	Provincia di Padova	Bonaventura Express s.r.l.	291.742,89		200.000,00 €
Provincia di Padova	Provincia di Padova	Busitalia Veneto s.p.a.	14.658.550,17		200.000,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Brenzan Giulio	51.308,20		200.000,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Busitalia Veneto s.p.a.	4.532.187,15		200.000,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Garbellini s.r.l.	1.094.954,85		200.000,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Pilotto Viaggi s.r.l.	84.887,98		200.000,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Tiengo Aldo s.n.c.	81.082,63		200.000,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Autocorriere Caverzan s.r.l.	249.050,94		200.000,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Autoservizi Gobbo s.r.l.	160.490,34		200.000,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Barzi Service s.r.l.	266.981,13		200.000,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Mobilità di Marca s.p.a.	13.204.898,54		200.000,00 €
Provincia di Verona	Provincia di Verona	Atv s.r.l.	11.656.451,03	5	200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Autoservizi Capozzo s.r.l.	419.914,86		200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Autoservizi Girardi Domenico e Figli s.r.l.	320.203,85		200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Autoservizi Lorenzi s.r.l.	250.864,15	1	200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Bettini Bus s.a.s.	47.259,94		200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Bristol Autoservizi s.r.l.	98.008,24		200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Canil Service s.r.l.	259.631,58		200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	SVT s.r.l.	10.445.078,11	1	200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Zambon Silla	40.579,09		200.000,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Zanconato s.r.l. ³	206.036,29		200.000,00 €
			85.887.820,33	46	5.600.000,00 €

Note

- Ciascun contributo è arrotondato per difetto all'unità. Il Residuo è determinato come differenza tra le risorse destinate all'ambito urbano e la somma delle risorse di cui alle colonne "Contributo base" e "Riparto". Esso viene assegnato al contratto di servizio avente la percentuale di riparto più bassa.
- Il totale delle risorse assegnate D è dato dalla somma A + B + C = D
- La produzione chilometrica comprende quella dell'impresa Albiero Guido, acquisita dalla società Zanconato s.r.l.



f1817fb7



ALLEGATO B DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 5 di 5

Riparto in ambito extraurbano

Bacino di erogazione del servizio	Ente affidante il servizio	Azienda affidataria del servizio	Percentuale di riparto	Ulteriore contributo (B)	Assegnazione residuo (C) ¹	Totale risorse assegnate (D) ²
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Actv s.p.a.	10,55%	2.659.021,00 €		2.859.021,00 €
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Arriva Veneto s.r.l.	6,85%	1.727.715,00 €		1.927.715,00 €
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Atvo s.p.a.	11,66%	2.939.104,00 €		3.139.104,00 €
Città Metropolitana di Venezia	Città Metropolitana di Venezia	Brusutti s.r.l.	0,16%	41.419,00 €		241.419,00 €
Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Autoservizi F.V.G. s.p.a. - Saf	0,06%	15.672,00 €		215.672,00 €
Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Dolomiti Bus s.p.a.	7,94%	2.001.873,00 €		2.201.873,00 €
Provincia di Belluno	Provincia di Belluno	Sbizzera s.r.l.	0,03%	6.473,00 €	15,00 €	206.488,00 €
Provincia di Padova	Provincia di Padova	Bonaventura Express s.r.l.	0,31%	77.051,00 €		277.051,00 €
Provincia di Padova	Provincia di Padova	Busitalia Veneto s.p.a.	15,36%	3.871.433,00 €		4.071.433,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Brenzan Giulio	0,05%	13.550,00 €		213.550,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Busitalia Veneto s.p.a.	4,75%	1.196.984,00 €		1.396.984,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Garbellini s.r.l.	1,15%	289.185,00 €		489.185,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Pilotto Viaggi s.r.l.	0,09%	22.419,00 €		222.419,00 €
Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo	Tiengo Aldo s.n.c.	0,08%	21.414,00 €		221.414,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Autocorriere Caverzan s.r.l.	0,26%	65.776,00 €		265.776,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Autoservizi Gobbo s.r.l.	0,17%	42.386,00 €		242.386,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Barzi Service s.r.l.	0,28%	70.511,00 €		270.511,00 €
Provincia di Treviso	Provincia di Treviso	Mobilità di Marca s.p.a.	13,84%	3.487.513,00 €		3.687.513,00 €
Provincia di Verona	Provincia di Verona	Atv s.r.l.	13,30%	3.352.513,00 €		3.552.513,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Autoservizi Capozzo s.r.l.	0,44%	110.902,00 €		310.902,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Autoservizi Girardi Domenico e Figli s.r.l.	0,34%	84.568,00 €		284.568,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Autoservizi Lorenzi s.r.l.	0,48%	121.046,00 €		321.046,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Bettini Bus s.a.s.	0,05%	12.481,00 €		212.481,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Bristol Autoservizi s.r.l.	0,10%	25.884,00 €		225.884,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Canil Service s.r.l.	0,27%	68.570,00 €		268.570,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	SVT s.r.l.	11,16%	2.813.415,00 €		3.013.415,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Zambon Silla	0,04%	10.717,00 €		210.717,00 €
Provincia di Vicenza	Provincia di Vicenza	Zanconato s.r.l. ³	0,22%	54.415,00 €		254.415,00 €
			100,00%	25.204.010,00 €		30.804.025,00 €

Residuo ¹	15,00 €
----------------------	---------

Note

- Ciascun contributo è arrotondato per difetto all'unità. Il Residuo è determinato come differenza tra le risorse destinate all'ambito urbano e la somma delle risorse di cui alle colonne "Contributo base" e "Riparto". Esso viene assegnato al contratto di servizio avente la percentuale di riparto più bassa.
- Il totale delle risorse assegnate D è dato dalla somma A + B + C = D
- La produzione chilometrica comprende quella dell'impresa Albiero Guido, acquisita dalla società Zanconato s.r.l.



f1817fb7





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 1 di 10

Accordo di programma tra Regione Veneto e _____ in attuazione della DGR n. ____ del _____ "Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare".

I signori

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, "Regione"), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della _____ (di seguito, "ente assegnatario"), con sede in _____, C.F. _____, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL);
- con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati assegnati alla Regione del Veneto Euro IV1.072.034,00 per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti ai servizi di TPL;
- con DGR n. ____ del _____ ("delibera di riparto") è stato approvato il riparto delle risorse sopra richiamate;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è stato incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- l'azienda _____ ("azienda beneficiaria") è titolare del contratto di affidamento per l'erogazione di servizi di TPL nel territorio del/della _____ ("ente affidante");
- con nota prot. _____ del _____ l'azienda beneficiaria trasmesso alla Regione il proprio progetto di investimento, riepilogato dalle seguenti tabelle:

Autobus da acquistare			
Numero di autobus	Classe di omologazione	Alimentazione	Classe ambientale



82ed41f5



ALLEGATO C DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 2 di 10

Autobus da rottamare	
Numero di autobus	Classe ambientale

- per la realizzazione del progetto di investimento di cui sopra, con la delibera di riparto è stato assegnato un contributo di euro _____ all'ente affidante, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria;
- [eventuale delega da parte dell'ente affidante];
- [eventuale riduzione del contributo in esito alla presentazione del progetto di investimento];
- l'intervento oggetto del presente accordo risulta caratterizzato da:
 - o ente assegnatario: _____
 - o azienda beneficiaria: _____
 - o contributo assegnato: _____

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1**Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2**Oggetto e definizioni**

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente assegnatario per l'intervento di acquisto di autobus destinati al TPL, per il quale è stato assegnato il contributo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
2. Per "progetto di investimento" si intende il progetto di investimento richiamato in premessa.
3. Per "azienda beneficiaria" si intende l'azienda beneficiaria indicata in premessa, ovvero, nell'eventuale caso di modifica societaria di tale azienda o di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, si intende il soggetto che risulterà proprietario dei beni acquistati.

Articolo 3**Ruolo dell'ente assegnatario**

82ed41f5



ALLEGATO C DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 3 di 10

1. L'ente assegnatario stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.
2. La Regione si impegna a liquidare i contributi spettanti, determinati secondo gli artt. 17, 18 e 19, all'ente assegnatario, il quale a sua volta si impegna ad erogarli all'azienda beneficiaria.

Articolo 4**Aiuti di stato**

1. L'ente assegnatario assicura che l'erogazione del contributo all'azienda beneficiaria avvenga nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo, enunciato all'art. 2, comma 1, decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. L'eventuale contributo che costituisce una sovracompensazione non può essere erogato.

Articolo 5**Tracciabilità finanziaria**

1. L'ente assegnatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 6**Cronoprogramma**

1. Entro il 31 marzo 2023 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento; a tale atto è allegata la documentazione elencata all'art. 14.

Articolo 7**Interventi e spese ammissibili**

1. Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:
 - a. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - b. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe ambientale Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - c. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe



82ed41f5



ALLEGATO C DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 4 di 10

- ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- d. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano.
2. Costituiscono spese ammissibili quelle per l'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo. Gli autobus acquistati devono essere nuovi di fabbrica.
3. All'acquisto di ciascun autobus deve essere associata la rottamazione di un autobus adibito ai servizi di TPL di classe ambientale Euro IV o inferiore, come meglio specificato all'art. 13.
4. La spesa per la fornitura dei dispositivi tecnologici elencati al successivo comma 5 costituisce spesa ammissibile a contributo a condizione che:
- sia riconosciuta ammissibile anche dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - l'azienda beneficiaria comunichi alla Regione l'avvenuta stipula dei relativi contratti di fornitura entro il termine individuato nella delibera di riparto per la comunicazione dei contratti di fornitura degli autobus;
 - le fatture riguardanti le forniture dei dispositivi debbono contenere l'indicazione dei numeri di telaio degli autobus sui quali gli stessi sono stati installati.
5. I dispositivi la cui spesa può costituire spesa ammissibile alle condizioni di cui al precedente comma 4 sono:
- dispositivi per il rilevamento della posizione dell'autobus durante la corsa;
 - dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - validatrici elettroniche;
 - telecamere per la videosorveglianza;
 - dispositivi antincendio.
6. La spesa per la fornitura di ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli di cui al comma precedente non costituisce spesa ammissibile.
7. La spesa per la manodopera necessaria all'installazione dei dispositivi tecnologici di cui al comma 5 non costituisce spesa ammissibile.
8. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.
9. Gli autobus devono rispettare tutte le caratteristiche indicate all'art. 8.

Articolo 8**Caratteristiche degli autobus**

1. Gli autobus acquistati devono possedere le seguenti dotazioni:
- attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;



82ed41f5



ALLEGATO C DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 5 di 10

- b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - c. impianto di videosorveglianza;
 - d. dispositivi antiincendio;
 - e. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
 - f. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - g. raffigurazione del logo regionale ufficiale a colori.
2. Qualora l'azienda beneficiaria abbia ricevuto contributi pubblici per dotare la propria flotta di sistemi di bigliettazione elettronica e di sistemi per il rilevamento della posizione degli autobus durante la corsa, gli autobus acquistati devono possedere anche le seguenti dotazioni:
 - a. apparecchi per il rilevamento della posizione durante la corsa;
 - b. apparecchi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.
3. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 9**Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese**

1. Le spese rendicontate devono essere conformi al progetto di investimento presentato dall'azienda beneficiaria, pena la loro non ammissibilità. Più precisamente, l'azienda beneficiaria dovrà:
 - a. acquistare il numero di autobus indicato nel progetto di investimento, della/e tipologia/e indicata/e nel progetto stesso;
 - b. rottamare il numero di autobus indicato nel progetto di investimento.
2. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
3. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di ordine deve essere successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
4. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
5. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Articolo 10**Cumulo di contributi**

1. Il contributo di cui al presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 11**Vincolo di destinazione degli autobus**

1. I mezzi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle



82ed41f5



disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.

2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.
3. Il vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998 deve essere indicato sulla carta di circolazione di ogni singolo veicolo.

Articolo 12

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus finanziati saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 13

Radiazione di autobus

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni autobus rendicontato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla sostituzione, e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti, soltanto in caso di acquisto di veicoli elettrici destinati al potenziamento del servizio di TPL urbano o suburbano.
3. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
4. All'acquisto di un autobus urbano o suburbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus urbano o suburbano; all'acquisto di un autobus interurbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus interurbano.
5. Gli autobus dovranno essere radiati per rottamazione, ovvero demoliti.
6. E' ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro IV o inferiore. Ai fini del riconoscimento del contributo, non è ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro 5 o superiore.
7. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.
8. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.
9. Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
10. La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A.



82ed41f5



Articolo 14**Rendicontazione dell'ente assegnatario alla Regione**

1. L'ente assegnatario si impegna a trasmettere alla Regione, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria come previsto dalla delibera di riparto.
2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;
 - c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali dispositivi tecnologici che costituiscono spesa ammissibile, con indicazione del numero di telaio degli autobus sui quali sono stati installati;
 - d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL e con indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998;
 - f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione.
3. Nel caso in cui l'azienda beneficiaria presenti all'ente assegnatario la documentazione tesa all'ottenimento dell'acconto di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), l'ente assegnatario trasmette alla Regione, non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione di almeno il 50% del progetto di investimento. A tale atto amministrativo è allegata la documentazione di cui al precedente comma 2.
4. Per realizzazione di almeno il 50% del progetto di investimento si intende l'acquisto, l'immatricolazione e la rottamazione di almeno il 50% dei veicoli previsti nel progetto di investimento.

Articolo 15**Intensità di contributo**

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:

Voce di spesa	Autobus di classe I o di classe A	Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus a metano	80%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%
Dispositivi tecnologici (art. 7, comma 5)	60%	60%

Per "classe" si intende la classe di omologazione di cui al DM 20/06/2003 del Ministero delle infrastrutture



82ed41f5



ALLEGATO C DGR n. 826 del 23 giugno 2020

pag. 8 di 10

e dei trasporti.

2. L'intensità di contributo relativa ad autobus alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e diversi da quelli indicati nella tabella di cui al precedente comma è fissata come segue:
 - a. 70% per autobus di classe I o di classe A;
 - b. 80% per autobus di classe II, III o B.
3. In caso di sostituzione di autobus di classe ambientale Euro 0, alla spesa del corrispondente nuovo autobus sarà applicata un'intensità di contributo dell'95%, esclusi i dispositivi tecnologici, ai quali sarà applicata un'intensità di contributo del 60%.

Articolo 16**Erogazione del contributo**

1. I contributi saranno erogati dalla Regione all'ente assegnatario come segue:
 - a. anticipazione del 20% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. eventuale acconto a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la realizzazione del 50% del progetto di investimento, intesa come acquisto, immatricolazione e rottamazione di almeno il 50% degli autobus indicati nel progetto di investimento;
 - c. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione del progetto di investimento.
2. L'esigibilità dei contributi è fissata all'anno 2021, pertanto non saranno erogati contributi prima dell'anno 2021.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 17**Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo**

1. Per ciascun contratto stipulato che venga comunicato dall'azienda beneficiaria entro il termine previsto dalla delibera di riparto, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo teoricamente riconoscibile sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa prevista;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 20% del contributo teoricamente riconoscibile.



82ed41f5



Articolo 18**Determinazione dell'importo da erogare in sede di acconto**

1. Per ciascuna spesa rendicontata ai sensi dell'art. 14, comma 3, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di acconto sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al comma precedente e il contributo erogato in sede di anticipo.

Articolo 19**Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo**

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al comma precedente e i contributi erogati in sede di anticipo e in sede di acconto.

Articolo 20**Revoche, riduzioni, proroghe e recuperi**

1. L'ente assegnatario prende atto che si procederà alla revoca del contributo assegnato in caso di mancato rispetto, da parte dell'azienda beneficiaria, del cronoprogramma stabilito nella delibera di riparto, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
Nel caso in cui, antecedentemente alla revoca, siano state erogate risorse in sede di anticipo o di acconto, si procederà al loro recupero.
2. L'ente assegnatario prende atto che, in caso di accoglimento di un'istanza di proroga presentata dall'azienda beneficiaria, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti potrà essere modificato il cronoprogramma riportato nel presente accordo, avendo cura di concedere all'ente assegnatario non meno di 3 mesi per l'espletamento delle proprie verifiche sulle rendicontazioni presentate dall'azienda beneficiaria.
3. L'ente assegnatario prende atto che, nel caso in cui la comunicazione sui contratti di fornitura stipulati dall'azienda beneficiaria evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota che non sarà possibile riconoscere in base alle spese ammissibili desumibili dai contratti di fornitura stessi.



82ed41f5



4. L'ente assegnatario prende atto che, nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contenuto del presente accordo si intenderà integrato dalle disposizioni dei decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti che incidono sul cronoprogramma o sul contributo assegnato.
5. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, comporta la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Articolo 21

Monitoraggio

1. L'ente assegnatario è tenuto a fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del progetto di investimento.

Articolo 22

Conservazione dei documenti

1. L'ente assegnatario è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.

Articolo 23

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente assegnatario relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
(documento firmato digitalmente)

Per l'ente assegnatario
(documento firmato digitalmente)

L'ente assegnatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico l'articolo 20, commi da 1 a 4, e l'articolo 23.

Per l'ente assegnatario
(documento firmato digitalmente)



82ed41f5

